

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 febbraio 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2018, n. 13.

Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte. (18R00391) Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2018, n. 13.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2017. (18R00379) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2018, n. 14.

Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018 - 2020. (18R00380) Pag. 9

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2018, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 riguardante «Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale» e successive modificazioni. (18R00369) Pag. 11

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 2018, n. 15.

Rendiconto generale consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017. (18R00341) Pag. 13


LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 2018, n. 16.

Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020. (18R00342) Pag. 13

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 agosto 2018, n. 0162/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (18R00355) Pag. 16



<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 agosto 2018, n. 0165/Pres.</p> <p>LR 45/2017, art. 8, comma 74. Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018). (18R00356)..... <i>Pag.</i> 18</p> <p style="text-align: center;">REGIONE EMILIA-ROMAGNA</p> <p>LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 14.</p> <p>Attuazione della sessione europea regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali. (18R00426)..... <i>Pag.</i> 21</p> <p>LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15.</p> <p>Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3. (18R00427) <i>Pag.</i> 28</p>	<p>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2018, n. 16.</p> <p>Istituzione del Comune di Tresignana mediante fusione dei comuni di Formignana e Tresigallo nella Provincia di Ferrara. (19R00009)..... <i>Pag.</i> 33</p> <p>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2018, n. 17.</p> <p>Istituzione del Comune di Riva del Po mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro nella Provincia di Ferrara. (19R00006)..... <i>Pag.</i> 35</p> <p>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2018, n. 18.</p> <p>Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella Provincia di Parma. (19R00007).... <i>Pag.</i> 37</p> <p>LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2018, n. 19.</p> <p>Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria. (19R00008)..... <i>Pag.</i> 39</p>
--	---



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2018, n. 13.

Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32S3 del 9 agosto 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

1. La regione, in attuazione dell'art. 9, secondo comma della Costituzione e dell'art. 7 dello statuto, riconosce e promuove gli ecomusei sul proprio territorio.

2. Gli ecomusei, ai fini della presente legge, sono strumenti culturali di interesse generale e di utilità sociale orientati a uno sviluppo locale sostenibile, volti a recuperare, conservare, valorizzare e trasmettere il patrimonio identitario, culturale, sociale, ambientale, materiale e immateriale di un territorio omogeneo, attraverso la partecipazione delle comunità locali in tutte le loro componenti.

3. Gli ecomusei operano con approccio interdisciplinare nei campi della cultura, dell'ambiente, dell'educazione, della formazione, dell'inclusione sociale, dell'agricoltura, del turismo, della pianificazione territoriale e della cura del paesaggio, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio verso una sostenibilità ambientale, sociale ed economica fondata sulla responsabilità collettiva degli abitanti, della società civile e delle istituzioni, funzionale alla costruzione e alla rivitalizzazione di reti di attività e servizi.

4. Gli ecomusei adottano logiche di rete e processi partecipati, su ispirazione della Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), e dei trattati internazionali dedicati alla salvaguardia dei patrimoni culturali materiali e immateriali della società, nel rispetto delle norme nazionali.

Art. 2.

Finalità degli ecomusei

1. Gli ecomusei, nel loro percorso evolutivo, collegano la comprensione dei valori di un territorio con l'elaborazione di una visione per il suo futuro. A tal fine essi valorizzano l'identità locale in un processo partecipato finalizzato alla creazione di una coscienza di luogo diretta a rafforzare il senso di appartenenza delle popolazioni locali verso i beni comuni, costituiti dal patrimonio culturale e dal paesaggio come definito dall'art. 1 della Convenzione europea del paesaggio.

2. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:

a) custodire, salvaguardare, promuovere l'identità materiale e immateriale di singole comunità territoriali come valore aggiunto delle differenze dei territori piemontesi;

b) favorire la partecipazione e il coinvolgimento degli abitanti, della società civile e delle istituzioni, con particolare riguardo alle istituzioni culturali e scolastiche, promuovendo laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di mappe di comunità o di analoghi strumenti efficaci nell'integrare i diversi punti di vista in un percorso condiviso di riconoscimento, comprensione, cura e rigenerazione coerente e sostenibile dei patrimoni materiali e immateriali peculiari di ogni luogo;

c) sviluppare attività di ricerca riferite a tutte le tematiche peculiari del territorio considerato, dal punto di vista culturale, ambientale, storico, sociale, artistico, delle tradizioni, delle pratiche e delle tecniche locali, con particolare attenzione alle competenze tramandate oralmente che costituiscono il patrimonio immateriale direttamente connesso all'identità locale;

d) tradurre le ricerche sul territorio in strumenti di divulgazione e approfondimento orientati alla conoscenza e alla trasmissione dei suoi specifici caratteri e valori, rivolti alla popolazione locale, ai visitatori e, in particolare, alle nuove generazioni e ai nuovi abitanti attraverso percorsi didattici ed educativi integrati, che coinvolgono le istituzioni scolastiche, gli enti formativi locali e le strutture regionali competenti;

e) recuperare gli ambienti di vita e di lavoro ereditati, attraverso laboratori tematici volti a ricomporre le competenze interne ed esterne, il sapere comune e il sapere esperto, che hanno generato, mantenuto e fatto evolvere le attività pastorali, agricole, silvicole, artigianali e industriali locali, per promuoverne la trasmissione non solo come testimonianza, ma anche come nuove forme sostenibili in relazione all'attuale tessuto socio-economico;


f) conservare e valorizzare, anche in chiave turistico-culturale, i caratteri costruttivi del patrimonio diffuso, tutelato e non, costituito dalle testimonianze materiali delle attività antropiche nelle diverse epoche storiche e connesso ai diversi usi abitativi, simbolici, strategici e produttivi del territorio e alle relative infrastrutture di servizio e collegamento;

g) salvaguardare e valorizzare il patrimonio industriale di interesse storico-culturale in quanto espressione qualificata delle diverse culture tecnologiche, economiche e produttive;

h) promuovere forme di accoglienza che mettono in relazione la comprensione dei valori del territorio con la valorizzazione dei suoi prodotti autentici, coinvolgendo direttamente gli abitanti e i produttori locali e proponendo, in collaborazione con gli operatori turistici, percorsi di esplorazione del paesaggio che evidenziano l'importanza ambientale, sociale ed economica di un rapporto equilibrato tra le risorse e gli usi del territorio, favorendo lo scambio culturale tra abitanti e visitatori;

i) proporre la collaborazione, lo scambio di esperienze e progettualità condivise con altre realtà ecomuseali e museali, anche attraverso la creazione e l'adesione a reti locali, regionali, nazionali e internazionali e l'uso coordinato delle tecnologie dell'informazione per la fruizione del patrimonio culturale;

j) valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico piemontese.



Art. 3.

Riconoscimento degli ecomusei

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, riconosce con propria deliberazione gli ecomusei, esistenti o per i quali è proposta la candidatura, sulla base di un'esperienza locale documentabile, attivata da almeno tre anni sul territorio in cui ricade l'ecomuseo, e gestita dai seguenti soggetti che sono espressione del territorio considerato dall'ecomuseo:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni, fondazioni culturali e ambientaliste e altri organismi senza scopo di lucro;
- c) enti di gestione delle aree naturali protette.

2. La giunta regionale, secondo le indicazioni del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 e sulla base dei requisiti richiesti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 4, propone al consiglio regionale, gli ecomusei da riconoscere e l'aggiornamento dell'elenco degli ecomusei riconosciuti.

3. La valutazione da parte del comitato tecnico-scientifico rispetto alla permanenza dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione, viene effettuata ogni tre anni di attività dei singoli ecomusei. La valutazione negativa comporta la cancellazione dall'elenco degli ecomusei riconosciuti tramite la deliberazione di aggiornamento dell'elenco.

Art. 4.

Regolamento di attuazione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, acquisito il parere del comitato tecnico-scientifico e delle commissioni consiliari competenti, adotta il regolamento di attuazione che definisce le modalità e i criteri di gestione degli ecomusei, nonché i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento degli stessi.

2. Il regolamento di attuazione tiene conto dei seguenti elementi prioritari:

- a) caratteristiche di omogeneità paesaggistica, culturale, ambientale, geografica e urbana del territorio considerato;
- b) modalità di coinvolgimento attivo delle diverse componenti della comunità locale nell'elaborazione del processo ecomuseale, nella gestione e nell'organizzazione delle attività;
- c) esperienza locale e documentabile sul territorio da almeno tre anni;
- d) presenza di un soggetto coordinatore tecnico-scientifico, incaricato in base a comprovate esperienze e competenze ecomuseali;
- e) pertinenza delle azioni attivate in relazione alle finalità ecomuseali di cui all'art. 2.

Art. 5.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato tecnico-scientifico è istituito presso la struttura regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento della giunta regionale.

2. Il comitato tecnico-scientifico è organo di consulenza della giunta regionale ai fini del riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse regionale, della promozione e dell'attuazione della presente legge ed è composto da:

- a) l'assessore o l'assessora regionale con delega in materia di ecomusei, o in sua vece altra persona delegata con funzioni di presidente;
- b) il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali, o altra persona delegata;
- c) il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di paesaggio, ambiente, governo e tutela del territorio, o altra persona delegata;
- d) il o la responsabile della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o altra persona delegata;
- e) il o la referente del Laboratorio ecomusei di cui all'art. 6, o altra persona indicata dalla struttura regionale competente;
- f) un o una rappresentante indicato dal Consiglio delle autonomie locali (CAL);
- g) una persona esperta in materia di beni culturali designata dal consiglio regionale sulla base della presentazione di un curriculum attestante la qualificata, pluriennale e documentata esperienza scientifica e professionale in ambito di ecomusei.

3. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce su convocazione del o della presidente e alle riunioni partecipa una o un rappresentante designato congiuntamente dagli ecomusei riconosciuti ai sensi dell'art. 3.

4. Alle riunioni del comitato tecnico-scientifico possono essere invitati altri funzionari o funzionarie regionali competenti nelle materie incidenti nell'ambito ecomuseale.

5. Le funzioni di segreteria e di verbalizzazione sono svolte da un funzionario o una funzionaria regionale su designazione della struttura regionale competente in materia di ecomusei.


6. Il comitato tecnico-scientifico resta in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo comitato.

7. La partecipazione al comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito.

Art. 6.

Laboratorio ecomusei

1. Il Laboratorio ecomusei è istituito dalla giunta regionale presso la struttura regionale competente e svolge attività di accompagnamento, tutoraggio, coordinamento e indirizzo delle iniziative degli ecomusei, con la finalità di garantire il supporto tecnico, scientifico e amministrativo necessario alla loro operatività.



2. Il coordinamento delle attività e il ruolo di referente del Laboratorio ecomusei è garantito dalla struttura regionale competente in materia di ecomusei.

3. Il Laboratorio ecomusei, nello svolgimento delle proprie attività, si può avvalere del supporto tecnico-scientifico di altri funzionari o funzionarie regionali, competenti nelle materie incidenti nell'ambito ecomuseale, nonché di enti esterni specializzati nelle discipline di cui all'art. 1, comma 3.

4. Il Laboratorio ecomusei opera con approccio interdisciplinare e trasversale in relazione alle attività degli ecomusei e delle loro reti regionali, nazionali e internazionali, promuovendo tavoli di lavoro, studi, ricerche, seminari, convegni e progetti; attivando collaborazioni con le strutture regionali interessate, con le istituzioni universitarie e di ricerca, con le amministrazioni locali e con le organizzazioni culturali e di categoria.

5. La giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, provvede a regolamentare l'organizzazione e le modalità di espletamento delle attività del Laboratorio ecomusei.

Art. 7.

Politiche e azioni regionali di valorizzazione del paesaggio

1. La regione promuove la partecipazione degli ecomusei riconosciuti alle politiche e alle azioni regionali di valorizzazione del paesaggio attuative del piano paesaggistico regionale approvato con deliberazione del consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233 - 35836 e delle finalità della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).

Art. 8.

Denominazione e marchio

1. L'ecomuseo riconosciuto è contraddistinto da una denominazione esclusiva e originale e da un proprio marchio.

2. La regione promuove il marchio degli ecomusei riconosciuti, al fine di attribuire loro un'immagine unitaria e identificativa.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire le modalità di adozione e di utilizzo del marchio regionale da parte degli ecomusei riconosciuti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Contributi regionali

1. La giunta regionale concede ai soggetti gestori di cui all'art. 3, comma 1, contributi per la spesa corrente al fine di sostenere la gestione, le attività di sviluppo e di valorizzazione degli ecomusei riconosciuti.

2. La giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, acquisito il parere del comitato tecnico-scientifico e delle commissioni consiliari competenti, i criteri e gli indicatori di valutazione per l'assegnazione dei contributi e le modalità di verifica sull'impiego degli stessi.

Art. 10.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale rende conto periodicamente al consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti dagli ecomusei riconosciuti in termini di sviluppo locale, di sostenibilità ambientale e di cura del paesaggio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale, la giunta regionale, avvalendosi dei dati forniti dal comitato tecnico-scientifico e dal Laboratorio ecomusei, presenta alle commissioni consiliari competenti e al comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) una descrizione sintetica sullo stato di attuazione della legge e le eventuali criticità incontrate;

b) le attività svolte dagli ecomusei riconosciuti in relazione a quanto disposto, in particolare, dagli articoli 1, 2 e 7;

c) un riepilogo dei contributi concessi ai sensi dell'art. 9, da cui si ricava l'andamento della spesa;

d) i criteri di ammissione e le modalità di concessione dei contributi, il tipo, il numero delle domande ammesse e l'entità dei singoli contributi erogati.

3. Nella relazione è inserita una apposita sezione riguardante il contributo dato dagli ecomusei allo sviluppo della microeconomia dei territori interessati.

4. Le relazioni sono rese pubbliche, unitamente a eventuali documenti che ne concludono l'esame, anche attraverso il sito istituzionale del consiglio regionale.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Nelle more dell'approvazione del regolamento di attuazione, gli ecomusei, istituiti ai sensi della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di Ecomusei del Piemonte) continuano ad operare sulla base della predetta normativa.

2. Entro sei mesi dall'approvazione del regolamento di attuazione, gli ecomusei di cui al comma 1 si adeguano ai criteri generali e ai requisiti previsti dal medesimo regolamento, nonché alle disposizioni di cui alla presente legge ai fini del loro riconoscimento.

3. Fino all'approvazione della prima deliberazione del consiglio regionale di riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse regionale, alle riunioni del comitato tecnico-scientifico partecipa una o un rappresentante designato congiuntamente dagli ecomusei istituiti ai sensi della legge regionale n. 31/1995.



4. In fase di prima applicazione, gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione, nonché i criteri e gli indicatori di valutazione per l'assegnazione dei contributi, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.

Art. 12.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di Ecomusei del Piemonte);

b) legge regionale 17 agosto 1998, n. 23 del (Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 «Istituzione di Ecomusei del Piemonte»).

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 255.000,00 per il 2018, in euro 510.000,00 per il 2019 e in euro 510.000,00 per il 2020 si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data, 3 agosto 2018

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

18R00391

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2018, n. 13.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio 2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 11 del 10 agosto 2018 - Supplemento n. I)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017, che forma parte integrante della presente legge, è approvato con le risultanze degli articoli seguenti.

TITOLO I

CONTO DEL BILANCIO


Capo I

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA

Art. 2.

Entrate di competenza

1. Le entrate, classificate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, in «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» (Titolo 1), «Trasferimenti correnti» (Titolo 2), «Entrate extratributarie» (Titolo 3), «Entrate in conto capitale» (Titolo 4), «Entrate da riduzione di attività finanziarie» (Titolo 5), «Accensione di prestiti» (Titolo 6), «Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere» (Titolo 7), «Entrate per conto di terzi e partite di giro» (Titolo 9), e accertate nell'esercizio finanziario 2017 per la competenza dell'esercizio stesso, risultano stabilite in:



Accertamenti registrati dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, per crediti non esigibili nell'anno 2017:	5.089.035.312,38 (+)
Entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2017	84.656.342,84 (-)
delle quali riscosse	5.004.378.969,54 (+)
rimaste da riscuotere	3.917.511.425,37 (-)
	1.086.867.544,17.

Art. 3.

Spese di competenza

1. Le spese, classificate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, in spese per «Servizi istituzionali, generali e di gestione» (Missione 1), «Ordine pubblico e sicurezza» (Missione 3), «Istruzione e diritto allo studio» (Missione 4), «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali» (Missione 5), «Politiche giovanili, sport e tempo libero» (Missione 6), «Turismo» (Missione 7), «Assetto del territorio ed edilizia abitativa» (Missione 8), «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» (Missione 9), «Trasporti e diritto alla mobilità» (Missione 10), «Soccorso civile» (Missione 11), «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (Missione 12), «Tutela della salute» (Missione 13), «Sviluppo economico e competitività» (Missione 14), «Politiche per il lavoro e la formazione professionale» (Missione 15), «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (Missione 16), «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» (Missione 17), «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» (Missione 18), «Relazioni internazionali» (Missione 19), «Fondi ed accantonamenti» (Missione 20), «Debito pubblico» (Missione 50), «Anticipazioni finanziarie» (Missione 60) e «Servizi per conto terzi» (Missione 99), e impegnate nell'esercizio 2017 per la competenza dell'esercizio stesso risultano stabilite in:

Impegni registrati dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integra- zioni per debiti non esigibili nell'anno 2017	5.091.591.841,66 (+)
Spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2017	145.974.632,46 (-)
delle quali pagate	4.945.617.209,20 (+)
	3.730.653.745,93 (-)

rimaste da pagare 1.214.963.463,27.

Art. 4.

Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza

1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2017 risulta stabilito come segue:

Entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2017	5.004.378.969,54 (+)
Spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2017	4.945.617.209,20 (+)
Differenza (al netto del riaccertamento)	58.761.760,34.

Capo II

ENTRATE E SPESE RESIDUE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 5.

Residui attivi provenienti dall'esercizio 2016 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2016 e precedenti risultano stabiliti in:


Residui attivi iniziali dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, per crediti assolutamente inesigibili o insussistenti dei quali riscossi durante l'esercizio 2017	1.981.295.582,77 (+)
rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2016	23.062.620,44 (-)
	641.003.065,96 (-)
	1.317.229.896,37.

Art. 6.

Residui passivi provenienti dall'esercizio 2016 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2016 e precedenti risultano stabiliti in:

Residui passivi iniziali dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, per debiti insussistenti dei quali pagati durante l'esercizio 2016	1.899.632.077,57 (+)
rimasti da pagare al 31 dicembre 2016	7.405.944,73 (-)
	733.143.615,76 (-)
	1.159.082.517,08.



<i>Capo III</i>			<i>Capo IV</i>
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO			SITUAZIONE DI CASSA
Art. 7.			Art. 9.
<i>Residui attivi alla chiusura dell'esercizio</i>			<i>Fondo di cassa</i>
1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 risultano stabiliti in:			1. Il fondo di cassa al termine dell'esercizio finanziario 2017 è determinato in euro 204.903.473,66 come risulta dai seguenti dati:
a) Somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 2016 e precedenti	1.317.229.896,37 (+)		euro
b) Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per competenza propria dell'esercizio 2017	1.086.867.544,17 (+)		euro
Totale residui attivi al 31 dicembre 2017	2.404.097.440,54.		
Art. 8.			
<i>Residui passivi alla chiusura dell'esercizio</i>			
1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 risultano stabiliti in:			
a) Somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 2016 e precedenti	1.159.082.517,08 (+)		
b) Somme rimaste da pagare sulle spese imputate per la competenza propria dell'esercizio 2017	1.214.963.463,27 (+)		
Totale residui passivi al 31 dicembre 2017	2.374.045.980,35.		
		Fondo di cassa risultante a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2016	110.186.344,02
		Riscossioni in conto competenza	3.917.511.425,37
		in conto residui	641.003.065,96
		Totale	4.558.514.491,33
		Pagamenti in conto competenza	4.668.700.835,35
		in conto residui	3.730.653.745,93
		Fondo di cassa a debito del Tesoriere al 31 dicembre 2017	733.143.615,76
			4.463.797.361,69
			204.903.473,66

Capo V


RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 10.

Risultato di amministrazione

1. Il saldo finanziario attivo per l'esercizio 2017 è accertato nella somma di euro 142.401.900,79 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017			204.903.473,66
	Residui	Competenza	
Somme rimaste da riscuotere	1.317.229.896,37	1.086.867.544,17	2.404.097.440,54
			2.608.000.914,20
	Residui	Competenza	
Somme rimaste da pagare	1.159.082.517,08	1.214.963.463,27	2.374.045.980,35
Saldo finanziario attivo al 31 dicembre 2017			234.954.933,85



Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	14.833.233,11
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	77.719.799,95
Risultato di amministrazione al 31/12/2017	142.401.900,79

TITOLO II
CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Capo I

RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Art. 11.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Le risultanze della gestione economico patrimoniale adottata ai fini conoscitivi nell'esercizio 2017 sono determinate come segue:

1) la situazione patrimoniale attiva è stabilita in euro 3.367.594.057,96, in base alle seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale (Attivo) - 31/12/2017	
A) Crediti vs Stato e altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00
B) Immobilizzazioni	
Totale immobilizzazioni immateriali	4.410.592,33
Totale immobilizzazioni materiali	102.197.145,18
Immobilizzazioni finanziarie	
Partecipazioni	49.898.012,24
Crediti verso imprese controllate ed altri soggetti	150.269.410,82
Totale immobilizzazioni finanziarie	200.167.423,06
Totali immobilizzazioni (B)	306.775.160,57
C) Attivo circolante	
Crediti	

Crediti di natura tributaria	1.265.873.671,19
Crediti per trasferimenti e contributi	757.306.800,91
Verso clienti e utenti	6.312.418,83
Altri crediti	366.132.844,90
Totale crediti	2.395.625.735,83
Disponibilità liquide	
Conto di tesoreria	239.969.129,40
Altri depositi bancari e postali	113.442.292,16
Totale disponibilità liquide	353.411.421,56
Totale attivo circolante (C)	2.749.037.157,39
D) Ratei e risconti	
Totale ratei e risconti (D)	311.781.740,00
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	3.367.594.057,96

2) la situazione patrimoniale passiva è stabilita in euro 3.367.594.057,96, in base alle seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale (Passivo) - 31/12/2017	
A) Patrimonio netto	
Fondo di dotazione	-462.672.814,49
Riserve da risultato economico di esercizi precedenti	4.705.807,79
Risultato economico dell'esercizio	147.239.770,13
Totale patrimonio netto (A)	-310.727.236,57
Fondi per rischi ed oneri	
Altri	53.364.774,84
Totale fondi rischi ed oneri (B)	53.364.774,84



Trattamento di fine rapporto	
Totale T.F.R. (C)	0,00
D) Debiti	
Debiti da finanziamento	2.002.065.873,71
Debiti verso fornitori	51.026.774,21
Debiti per trasferimenti e contributi	986.427.525,91
Altri debiti	409.476.862,82
Totale debiti (D)	3.448.997.036,65
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	
Totale ratei e risconti (E)	175.959.483,04
Totale del passivo (A+B+C+D)	3.367.594.057,96

3) Il risultato del conto economico al 31/12/2017 presenta un saldo positivo pari ad euro 147.239.770,13 in base alle seguenti risultanze:

Conto Economico - 31/12/2017	
A) Componenti positivi della gestione	
Proventi da tributi	3.332.748.908,81
Proventi da trasferimenti e contributi	822.975.150,13
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	14.196.489,88
Altri ricavi e proventi diversi	84.429.309,44
Totale componenti positivi della gestione (A)	4.254.349.858,26
B) Componenti negativi della gestione	
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	949.821,68
Prestazioni di beni e servizi	160.709.964,85
Utilizzo beni di terzi	2.005.414,24
Trasferimenti e contributi	3.759.082.046,21
Personale	59.769.632,90
Ammortamenti e svalutazioni	12.516.006,39
Accantonamenti per rischi	10.647.110,00
Altri accantonamenti	4.820.618,40
Oneri diversi di gestione	1.702.494,29

Totale componenti negativi della gestione (B)	4.012.203.108,96
Differenza (A-B)	242.146.749,30
C) Proventi e oneri finanziari	
Totale proventi finanziari	6.505.533,59
Totale oneri finanziari	26.489.540,79
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-19.984.007,20
E) Proventi e oneri straordinari	
Totale proventi straordinari	33.589.672,29
Totale oneri straordinari	104.737.114,67
Totale proventi e oneri straordinari (E)	-71.147.442,38
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	151.015.299,72
Imposte	3.775.529,59
Risultato dell'esercizio	147.239.770,13

TITOLO III

RENDICONTO CONSOLIDATO GIUNTA
- CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Art. 12.

Rendiconto consolidato giunta - Consiglio regionale

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), e dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, vengono approvati i contenuti di dettaglio del «Rendiconto consolidato giunta - Consiglio 2017» come da allegato «Parte III del Rendiconto generale della Regione Liguria per l'anno 2017».

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 7 agosto 2018

Il Presidente: TOTI

18R00379



LEGGE REGIONALE 7 agosto 2018, n. 14.

Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018 - 2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 - II Suppl. Parte I del 10 agosto 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Residui attivi e passivi

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2018, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2017. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2017 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 1° gennaio 2018 è il seguente:

residui attivi: € 2.404.097.440,54;

residui passivi: € 2.374.045.980,35.

Art. 2.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2018 è rideterminato in € 204.903.473,66.

Art. 3.

Stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Liguria sono apportate le seguenti variazioni:
anno finanziario 2018

aumento per € 87.074.772,48 in termini di competenza e diminuzione per € 2.959.730.204,98 in termini di cassa;

anno finanziario 2019

aumento per € 30.641.976,92 in termini di competenza;

anno finanziario 2020

aumento per € 30.329.227,88 in termini di competenza.

Art. 4.

Stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Liguria sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2018

aumento per € 87.074.772,48 in termini di competenza e diminuzione per € 2.959.730.204,98 in termini di cassa;

anno finanziario 2019

aumento per € 30.641.976,92 in termini di competenza;

anno finanziario 2020

aumento per € 30.329.227,88 in termini di competenza.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 31 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2018-2020).


1. L'art. 2 della legge regionale n. 31/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l'esercizio 2018 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi). — 1. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dell'art. 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2018 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2018 nell'importo di € 53.461.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2016 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 1, comma 688-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), nell'importo di € 53.445.788,68 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni,



nell'importo di € 30.692.299,32 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di € 11.177.132,15 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II;

e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di € 23.218.386,59 per le finalità indicate nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2018 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2018, 2019 e 2020 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2018-2020, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2020 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.».

Art. 6.

Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario e debito autorizzato e non contratto alla chiusura dell'esercizio 2017.

1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2017, come risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2017, ammontano rispettivamente ad € 303.636.644,51 ed € 91.508.192,41.

2. L'ammontare del debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento al 31 dicembre 2017 è pari ad € 118.533.606,74.

Art. 7.

Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato e accantonato alla chiusura dell'esercizio 2017

1. La quota del saldo finanziario vincolato alla chiusura dell'esercizio 2017 applicato con il presente provvedimento risulta pari ad € 7.271.730,23 ed è utilizzata per

la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti missioni/programmi:


Missione	Programma	Importo - esercizio 2018
1	3	67.327,59
4	2	52.862,11
6	2	14.184,03
7	1	1.513,55
8	2	653.025,12
9	1	338.196,43
9	2	1.721.847,52
9	8	200.000,00
10	1	2.466,71
10	2	600.164,86
10	5	351.136,01
11	1	1.689,18
11	2	50.000,00
12	4	20.000,00
12	8	4.020,00
13	1	1.544.362,02
14	5	129.322,49
15	4	500.000,00
16	1	168.415,85
16	2	1.207,71
16	3	587.362,41
17	1	240.574,06
18	1	7.459,52
18	2	14.593,06

Art. 8.

Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2018-2020

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Liguria per il triennio 2018-2020 e i documenti di cui all'art. 30, comma 3, della legge regionale n. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, allegati al bilancio di previsione 2018-2020, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.



Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 agosto 2018

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

18R00380

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2018, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 riguardante «Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale» e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 7 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 9 agosto 2018*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni

1. Alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale»;

b) prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 01 (Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, nonché delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 e successive modificazioni, la Regione promuove il risparmio previdenziale e l'accesso alle forme di assistenza mutualistica, nonché di sanità integrativa, che abbiano tra le proprie finalità anche la tutela della non autosufficienza, al fine di dare sicurezza e serenità

durante la vita e nella vecchiaia a tutti/e i/le cittadini/e del territorio. In particolare la Regione interviene a sostenere e a promuovere in maniera equa, sostenibile e trasparente la previdenza complementare in ogni sua forma a favore dei/delle cittadini/e iscritti/e a Fondi pensione, siano questi negoziali o aperti, territoriali o nazionali.»;

c) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1.1. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Agevolazione delle attività amministrativo-contabili conseguenti all'adesione ai Fondi pensione»;

1.2. il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, tramite la società di cui all'articolo 3, sostiene l'adesione dei soggetti residenti in regione, iscritti ai Fondi pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, anche attraverso l'erogazione di servizi amministrativo-contabili per i Fondi stessi, secondo quanto stabilito negli articoli seguenti e con regolamento regionale. Il regolamento disciplina altresì quant'altro si renda necessario per l'applicazione della presente legge.»;

d) all'articolo 1-*bis* comma 2 le parole «Agli statuti dei Fondi così istituiti e promossi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. I Fondi possono avvalersi delle strutture ed organismi costituiti dalla Regione per assicurare ai Fondi su base territoriale regionale supporto amministrativo e contabile e promuovere al contempo» sono sostituite dalle parole: «I Fondi possono avvalersi delle strutture e degli organismi costituiti dalla Regione per il supporto amministrativo e contabile. I suddetti organismi e strutture promuovono al contempo»;

e) l'articolo 2 è abrogato;

f) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1.1. al comma 1 le parole «, alla costituzione, all'avviamento ed al funzionamento dei Fondi sotto il profilo amministrativo-contabile» sono sostituite dalle parole: «, al sostegno e alla promozione della previdenza complementare»;

1.2. dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La società di cui al comma 2, sulla base degli indirizzi della Regione o degli enti soci nell'ambito del controllo analogo è tenuta a:

a) offrire, tramite apposita convenzione con i Fondi pensione, servizi di carattere amministrativo-contabile ai soggetti residenti in regione iscritti ai Fondi pensione stessi al fine di abbattere i relativi costi;

b) offrire ai soggetti residenti in regione iscritti ai Fondi pensione non convenzionati con la società stessa un sostegno alternativo all'offerta dei servizi amministrativo-contabili di cui alla lettera *a)* al fine di abbattere i relativi costi;

c) effettuare gli interventi di cui all'articolo 6 finalizzati ad incentivare l'adesione alla previdenza complementare o a sostenerne la contribuzione;

d) investire strumentalmente, utilizzando anche gestori terzi, le risorse finanziarie ricevute dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 e dagli altri enti pubblici territoriali per la realizzazione dei fini pubblicistici-istituzionali di cui alla presente legge;



e) offrire servizi e consulenze tecniche connessi alla materia della previdenza in genere, nonché connessi con la gestione amministrativa, contabile e liquidativa, a Fondi sanitari integrativi, Fondi per la non autosufficienza e organismi simili;

f) realizzare studi, ricerche e progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale, anche per il tramite del risparmio previdenziale;

g) realizzare progetti volti al finanziamento e/o alla copertura di misure in caso di non autosufficienza anche per il tramite del risparmio previdenziale o attraverso enti ed organismi, anche associativi o mutualistici;

h) attuare un programma di informazione, promozione e di educazione finanziaria, al fine di incrementare al massimo le adesioni ai Fondi pensione e raggiungere il maggior grado possibile di copertura di previdenza complementare per tutta la popolazione del Trentino e dell'Alto Adige, nonché di favorire la definizione da parte dei/delle singoli/e iscritti/e di un volume di risparmio previdenziale congruo con le aspettative degli/delle stessi/e per quanto attiene i trattamenti pensionistici complementari;

i) eseguire ogni ulteriore incarico di volta in volta conferito dalla Regione e dalle Province autonome.»;

1.3. il comma 3 è abrogato;

g) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1.1. la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riscossione dei contributi tramite l'Agenzia delle Entrate»;

1.2. il comma 1 è abrogato;

h) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1.1. nella rubrica le parole: «della Regione» sono soppresse;

1.2. l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: «Con regolamento di esecuzione della presente legge sono indicati gli interventi finalizzati ad incentivare l'adesione ai Fondi pensione complementare o a sostenere la contribuzione ai Fondi stessi dei soggetti residenti in regione, sulla base dei seguenti principi:»;

1.3. al comma 1 lettera a) le parole «situazioni economiche e familiari degli iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni economiche, familiari e contributive degli/delle iscritti/e»;

1.4. al comma 1 dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) gli interventi regionali devono incentivare l'adesione di particolari categorie di soggetti allo scopo di dare sicurezza e serenità alla popolazione non solo dopo la maturazione del diritto alla pensione, ma anche durante l'arco della vita dell'aderente;»;

i) all'articolo 8 comma 1 le parole «Il Presidente della Giunta relaziona annualmente al Consiglio» sono sostituite dalle parole: «La società di cui all'articolo 3 relaziona annualmente alla Giunta regionale e al Consiglio»;

l) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Comitato consultivo per lo sviluppo del welfare complementare)

1. La Giunta regionale può nominare con propria deliberazione, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative tra i datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori

delle province di Trento e Bolzano, un comitato consultivo con il compito di sviluppare strategie nell'ambito del welfare complementare e supportare i soci della società di cui all'articolo 3 nella individuazione e realizzazione delle strategie da indicare alla stessa.

2. Il comitato è composto da nove membri ed in particolare:

a) dall'Assessore/a pro-tempore competente in materia previdenziale;

b) dal/dalla Presidente pro-tempore e dal/dalla «coordinatore/trice» pro-tempore della società;

c) da due rappresentanti della Regione;

d) da due rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano;

e) da due rappresentanti della Provincia autonoma di Trento.

3. I/Le rappresentanti dei tre enti sono scelti fra personalità, appartenenti al mondo accademico o associativo-sociale, aventi particolare esperienza nell'ambito della previdenza complementare, del welfare e delle politiche sociali.

4. Il funzionamento del comitato è disciplinato con la deliberazione di nomina di cui al comma 1.»;

m) dopo l'articolo 8-bis è inserito il seguente:

«Art. 8-ter (Comitato di sviluppo della previdenza complementare)

1. La Regione costituisce un comitato di sviluppo della previdenza complementare quale strumento di collaborazione e coordinamento tra tutti i Fondi pensione di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 3, nonché quale strumento di coinvolgimento e di consultazione delle parti sociali a livello regionale.

2. Il comitato è composto:

a) dall'Assessore/a regionale competente per materia in qualità di Presidente;

b) dal/dalla Presidente pro-tempore e dal/dalla «coordinatore/trice» pro-tempore della società di cui all'articolo 3;

c) dai/dalle rappresentanti dei Fondi pensione di cui all'articolo 3 comma 2-bis lettera a) in relazione al numero di aderenti;

d) da un/una rappresentante rispettivamente della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

e) da un/una rappresentante per ogni provincia indicato dalle associazioni a tutela dei/delle consumatori/trici maggiormente rappresentative nei rispettivi territori;

f) da due rappresentanti per ogni provincia degli Istituti di patronato maggiormente rappresentativi nei rispettivi territori, uno/a dei/delle quali individuato/a tra gli Istituti di patronato costituiti dagli organismi o dalle confederazioni espressione delle categorie dei/delle lavoratori/trici autonomi/e;

g) da due rappresentanti per ogni provincia delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei rispettivi territori;



h) da due rappresentanti per ogni provincia delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche operanti nei rispettivi territori.

3. Il funzionamento del comitato, i compiti e la determinazione del numero dei/delle rappresentanti di cui al comma 1 lettera *c)* sono stabiliti con regolamento regionale.»;

n) all'articolo 9 i commi 3-*bis* e 3-*ter* sono abrogati.

2. In attesa dell'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 7 ottobre 2015, n. 75 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Bolzano, 7 agosto 2018

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

18R00369

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 2018, n. 15.

Rendiconto generale consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 7 agosto 2018).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allegati

1. Sono approvati l'allegato n. 10, annesso alla presente legge, concernente lo schema del rendiconto consolidato della Provincia autonoma di Bolzano con il Consiglio provinciale, nonché gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, dalla lettera *a)* alla lettera *g)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

Art. 2.

Approvazione

1. Il rendiconto generale consolidato della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017 è approvato nelle risultanze di cui agli allegati annessi alla presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 7 agosto 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

18R00341

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 2018, n. 16.

Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 7 agosto 2018).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Modifica alla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, «Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole».

1. Dopo l'art. 25 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 26 (*Ruoli del personale docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio*). — 1. Sono istituiti nei limiti della dotazione organica provinciale di cui all'art. 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, i ruoli del personale docente di sostegno



linguistico per alunni con *background* migratorio; i ruoli sono distinti per le scuole dei tre gruppi linguistici. Il personale docente di tali ruoli viene impiegato in tutti i gradi di scuola, nonché nei corsi della formazione professionale, in corsi di sostegno linguistico per alunni la cui prima lingua non sia il tedesco, l'italiano o il ladino. Il sostegno linguistico avviene in lingua tedesca, italiana e, in caso, anche in lingua ladina.

2. I titoli per l'accesso ai citati ruoli e le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono determinati dalla Giunta provinciale.

3. Le graduatorie per gli incarichi a tempo determinato per i ruoli di cui al comma 1 sono istituite a partire dall'anno scolastico 2019/2020. Oltre al personale docente in possesso dei titoli determinati in base al comma 2, in sede di prima applicazione del presente articolo ha diritto all'inserimento in dette graduatorie e all'accesso alla procedura di selezione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento chi è in possesso di un diploma di laurea almeno quadriennale e alla data del 31 agosto 2018 ha maturato almeno tre anni di servizio in qualità di docente di sostegno linguistico per alunni con *background* migratorio presso i centri linguistici della provincia o presso le scuole delle località ladine ovvero presso istituzioni equivalenti.

4. Al personale docente di cui al comma 1 è applicato lo stato giuridico ed economico del personale docente delle scuole secondarie di primo grado ai sensi della normativa vigente. Tutti i servizi prestati in qualità di docente di sostegno linguistico per alunni con *background* migratorio presso i centri linguistici della provincia o presso le scuole delle località ladine ovvero presso istituzioni equivalenti sono riconosciuti ai fini dell'attribuzione delle indennità provinciali e dell'inquadramento economico ai sensi della normativa vigente al momento della conferma in ruolo.»

Art. 2.

Modifiche alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, «Ordinamento della formazione professionale»

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, è aggiunto il seguente periodo: «La Giunta provinciale disciplina lo svolgimento dell'esame di diploma.»

2. Il comma 1 trova applicazione a partire dal 1° settembre 2018.

3. I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, sono abrogati con effetto a partire dal 1° settembre 2018.

Art. 3.

Modifica alla legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, «Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige»

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Per le strutture esistenti aventi capacità ricettiva superiore a sessanta posti-bambino, la capacità massima può continuare a superare i sessanta posti-bambino.»

Art. 4.

Modifica alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»

1. Nel testo tedesco del comma 1-*bis* dell'art. 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, dopo le parole: «*Voraussetzung, dass die Organentnahme*» sono inserite le seguenti parole: «*oder-verpflanzung*».

2. Nel testo tedesco dell'ultimo periodo del comma 1-*bis* dell'art. 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «*auf staatlicher Ebene*».

3. Nel testo italiano dell'ultimo periodo del comma 1-*bis* dell'art. 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: «presso strutture statali» sono sostituite da: «presso strutture di riabilitazione».

Art. 5.

Modifica alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, «Disposizioni in materia di finanza locale»

1. Dopo il comma 4 dell'art. 12.1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, sono aggiunti, i seguenti commi 4-*bis* e 4-*ter*:

«4-*bis*. Il comitato per gli accordi finanziari dei comuni e il Presidente della provincia fissano, mediante accordo, l'obiettivo complessivo dei comuni e stabiliscono le modalità di monitoraggio e certificazione delle risultanze del pareggio di bilancio.

4-*ter*. Nell'ambito dell'accordo di cui al comma 4-*bis* sono determinate altresì le sanzioni applicabili ai comuni per il mancato conseguimento del pareggio di bilancio, mediante l'introduzione di un sistema sanzionatorio omogeneo rispetto al sistema statale, che sanzioni, in misura proporzionata all'entità delle infrazioni commesse, i colpevoli scostamenti registrati nelle singole gestioni di bilancio, anche mediante la decurtazione dei finanziamenti spettanti ai sensi delle leggi vigenti.»

Art. 6.

Modifica alla legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (legge finanziaria 2015)»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, è inserito il seguente comma:

«3. Dopo il comma 2 dell'art. 65-*septies* della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3 e 4:

3. Ove il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano non nomini un proprio organo di revisione e qualora il collegio svolga le funzioni di cui all'art. 65-*sexies* anche per il Consiglio, ai componenti del collegio spetta un compenso aggiuntivo pari al 20 per cento del compenso stabilito con deliberazione di nomina.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2018.»



2. Al comma 6 dell'art. 23 della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11, e successive modifiche, gli anni «2018» e «2019» sono sostituiti rispettivamente dagli anni: «2019» e «2020».

3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 del presente articolo, quantificati in 10.250,00 euro per il 2018, 20.500,00 euro per il 2019 e 20.500,00 euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'apposito fondo speciale di parte corrente iscritto all'interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020, dotato con la connessa legge di assestamento.

Art. 7.

Modifiche alla legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale».

1. Dopo la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, è aggiunta la seguente lettera:

«*e*) alle persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, che praticano l'esercizio fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nonché come terapia.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

«4. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato prescritti da personale medico sono da svolgersi sotto il controllo di personale in possesso di laurea magistrale in scienze motorie, indirizzo attività motoria preventiva e adattata o indirizzo equipollente, in idonee strutture pubbliche o private, certificate dall'Azienda sanitaria quali «Palestre della salute».

5. La Giunta provinciale determina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di «Palestra della salute» e definisce gli indirizzi per la prescrizione medica, lo svolgimento dell'esercizio fisico strutturato e adattato e i corsi di formazione per il personale responsabile del controllo del programma personalizzato di esercizio per soggetti affetti da patologie croniche non trasmissibili.».

Art. 8.

Modifica alla legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, «Ordinamento delle organizzazioni turistiche»

1. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è inserito il seguente articolo:

«Art. 12-bis (*Partecipazione dei comuni*). — 1. I comuni partecipano al finanziamento in materia di turismo, concedendo alle organizzazioni turistiche locali contributi per la loro attività. La misura degli stessi è determinata nell'accordo per la finanza locale.».

Art. 9.

Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di rete autostradale.

1. In esecuzione dell'art. 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, allo scopo di perseguire le finalità del protocollo d'intesa sottoscritto in data 14 gennaio 2016 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Giunta provinciale è autorizzata a compiere operazioni di riorganizzazione della società Autostrada del Brennero S.p.A. nonché a costituire con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento ed enti pubblici interessati allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo, una società a totale partecipazione pubblica per la gestione, manutenzione e lo sviluppo dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena a fini di interesse pubblico generale, di funzionalità, economicità e di qualità sociale e ambientale.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 350.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'apposito fondo speciale di parte capitale iscritto all'interno del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020, dotato con la connessa legge di assestamento.

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 7 maggio 1991, n. 14, «Disciplina dei rapporti con le organizzazioni dei donatori di sangue».


1. I commi 1 e 2 dell'art. 2 e l'art. 3 della legge provinciale 7 maggio 1991, n. 14, sono abrogati con effetto a partire dal 1° gennaio 2019.

Art. 11.

Modifica alla legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, «Autorizzazione alle unità sanitarie locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari».

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«1-ter. In quelle discipline, in cui si constata una rilevante carenza di personale al fine di garantire l'assistenza sanitaria a medio o lungo termine, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige può assumere personale delle professioni sanitarie a tempo determinato senza l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca. Il personale deve frequentare nei primi mesi un corso intensivo di quattro settimane per l'apprendimento rispettivamente della lingua mancante che serve quale requisito per ottenere l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca e affinché tale personale acquisisca competenze linguistiche in misura minima nelle due lingue ufficiali della provincia. Questi corsi di lingua vengono finanziati da parte dell'Azienda sanitaria e vengono offerti e frequentati durante l'orario di lavoro. Dipendenti che si avvalgono di questa offerta sono obbligati ad un periodo contrattuale minimo di permanenza.».



Art. 12.

Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2 «Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica».

1. Dopo la lettera *e*) del comma 12 dell'art. 33 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«*f*) non garantisce la quantità d'acqua per gli usi prioritari potabile e agricolo ai sensi dell'art. 13 della Parte 3 del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2017, oppure ostacola l'intesa relativa a queste finalità tra i concessionari.».

2. Alla fine del comma 12 dell'art. 33 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di ripetuta violazione della disposizione di cui alla lettera *f*) la concessione è revocata.».

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano».

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «I direttori e le direttrici provinciali competenti per il relativo ambito formativo provvedono anche alle procedure di selezione dei dirigenti delle scuole dell'infanzia e della formazione professionale o di musica a norma della presente legge.».

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, «Ordinamento del personale»

1. La rubrica dell'art. 11-*bis* della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituita: «Disposizioni per il personale delle scuole dell'infanzia».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 11-*bis* della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, viene aggiunto il seguente comma:

«3. In attesa di una regolamentazione con contratto collettivo sono altresì considerati requisiti di accesso per il profilo professionale «Insegnante della scuola di infanzia»: il corso di laurea quadriennale in Scienze della formazione primaria - indirizzo scuola primaria oppure il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche (LM-85) oppure il corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi (LM-50) oppure un diploma di laurea equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009.».

Art. 15.

Disposizione finanziaria

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 9, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 7 agosto 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

18R00342

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 agosto 2018, n. 0162/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84-*bis*, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres.


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 22 agosto 2018)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) e in particolare l'art. 59 del Capo II (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche);

Visto l'art. 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico) che, allo scopo di finanziare gli interventi sopra ricordati, prevede l'istituzione del Fondo per contributi alle imprese turistiche assegnandone le risorse annuali in gestione al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), quale referente unico dell'amministrazione regionale delegato alla concessione degli incentivi in argomento, a valere su detto Fondo;

Considerato che, con proprio decreto 27 marzo 2018, n. 086/Pres., è stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»)»;



Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al citato regolamento di cui al proprio decreto 086/Pres./2018 allo scopo di introdurre alcune precisazioni in merito alla determinazione dell'importo e della concessione del contributo, nel rispetto della specifica disciplina di cui all'art. 3 del reg. (UE) 1407/2013 che stabilisce i limiti all'importo massimo di aiuto concedibile;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2018, n. 1339

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres.», nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 3 del DPRReg. 086/Pres./2018

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018 n. 086/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modi-

fica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), sono aggiunte le seguenti parole: « Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima "impresa unica" come definita nell'allegato A, non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 del DPRReg. 086/Pres./2018

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018 n. 086/Pres., sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «intensità dell'aiuto e ammontare del contributo»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), l'intensità massima dell'aiuto, applicata all'importo della spesa ammissibile come determinato ai sensi dell'art. 8, è del 50 per cento per le strutture ricettive alberghiere e del 40 per cento per le restanti strutture ricettive turistiche;

l'ammontare del contributo effettivamente concesso è determinato nel rispetto del massimale *de minimis* al tempo disponibile.».

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con riferimento ai commi 2 e 3, il limite massimo del contributo concedibile è pari a 400 mila euro.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 del DPRReg. 086/Pres./2018

1. Al comma 1, lettera c), dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018 n. 086/Pres., le parole «dall'art. 5, comma 1, lettera a) e comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 8, comma 1 *ante*».

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 del DPRReg. 086/Pres./2018

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018 n. 086/Pres., sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «limite minimo e spese ammissibili»;

b) prima del comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 *ante*. Ai fini della determinazione della misura e della concessione del contributo l'importo minimo della spesa ammissibile è di 20.000,00 euro.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 9 del DPRReg. 086/Pres./2018

1. Al comma 6 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 86, le parole «l'importo più elevato» sono sostituite dalle seguenti: «il più elevato importo complessivo».


Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

18R00355



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 agosto 2018, n. 0165/Pres.

LR 45/2017, art. 8, comma 74. Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'articolo 8, comma 74, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'8 agosto 2018)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che disciplina, tra l'altro, gli interventi finalizzati a favorire l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) ed, in particolare l'art. 8, commi 74, 75 e 76, il quale prevede che la Regione, al fine di realizzare l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68/1999, attua iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di amministrazioni pubbliche e che con regolamento regionale sono determinati requisiti, criteri e modalità di sostegno delle medesime iniziative;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro che nella seduta del 5 marzo 2018 ha espresso parere favorevole sulla proposta di regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'art. 8, comma 74, della legge regionale n. 45/2017;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali che nella seduta del 18 luglio 2018 ha espresso, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), parere favorevole sul testo del regolamento in questione;

Visto il testo del «Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'art. 8, comma 74, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2018, n. 1467;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'art. 8, comma 74, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018)» nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell'art. 8, comma 74 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018).

(Omissis).

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di sostenere l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) iscritte nell'elenco di cui all'art. 8 della medesima legge, promuove iniziative che hanno per oggetto lo svolgimento di attività lavorative di pubblica utilità e di interesse generale.

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 74 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018), definisce i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità, i criteri e le modalità per il sostegno alle medesime, in conformità con quanto stabilito dalla normativa regionale di riferimento.

Art. 2.

Soggetti proponenti

1. Sono soggetti proponenti di iniziative di lavoro di pubblica utilità disciplinate dal presente regolamento (di seguito proponenti):

a) gli enti locali di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) aventi sede nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) le Unioni territoriali intercomunali di cui all'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);

c) gli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).

2. I soggetti proponenti presentano progetti di lavoro di pubblica utilità che assicurano la piena inclusività dei destinatari delle iniziative anche per quanto attiene agli aspetti relazionali.



Art. 3.

Soggetti attuatori

1. Sono soggetti attuatori delle iniziative di lavoro di pubblica utilità (di seguito attuatori), le cooperative sociali che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano iscritte nella sezione sub *b*) dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) o abbiano almeno una unità locale nel territorio del Friuli-Venezia Giulia;

b) dispongano di un'attrezzatura idonea all'attuazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità;

c) siano strutturate a livello organizzativo per sostenere l'inserimento lavorativo nell'ambito dei progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità;

d) assicurino ai destinatari gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico luogo di lavoro;

e) prevedano nell'oggetto sociale attività di inserimento lavorativo o attività che rientrano nel settore d'intervento di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b*).

2. Per la realizzazione dei progetti territoriali di iniziative di lavoro di pubblica utilità, gli attuatori si avvalgono dei destinatari di cui all'art. 4 e provvedono all'assegnazione di un tutor che può seguire da uno a tre lavoratori.

3. Tra l'attuatore ed i destinatari sono instaurati rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata compresa tra i 120 ed i 180 giorni. La prestazione lavorativa del destinatario non può integrare il rapporto mutualistico del socio lavoratore di società cooperativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

4. I proponenti individuano gli attuatori mediante avvisi pubblici, utilizzando criteri di selezione che tengono conto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Art. 4.

Soggetti destinatari

1. Sono soggetti destinatari dell'intervento (di seguito destinatari) i soggetti in età lavorativa di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della medesima legge.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda di adesione all'avviso pubblico di cui all'art. 8.

Art. 5.

Caratteristiche delle attività realizzate attraverso le iniziative di lavoro di pubblica utilità

1. Le attività realizzate attraverso le iniziative di lavoro di pubblica utilità:

a) non rientrano nell'ordinaria attività amministrativa del soggetto proponente ma sono caratterizzate dalla straordinarietà, dall'ocasionalità, dalla temporaneità;

b) rientrano in uno dei seguenti settori di intervento:

1) valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e biblioteche;

2) custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle amministrazioni pubbliche;

3) attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo;

4) cura e manutenzione del verde pubblico. Per le seguenti attività gli attuatori devono essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione alla CCIAA per l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale);

5) riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo.

Art. 6.

Progetti territoriali per iniziative di lavoro di pubblica utilità

1. Le iniziative di lavoro di pubblica utilità sono inserite in progetti territoriali presentati dai proponenti e sottoposti alla valutazione di ammissibilità del servizio competente in materia di lavoro.

2. I progetti territoriali:

a) fanno riferimento ad uno solo dei settori di intervento di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b*);

b) hanno una durata compresa tra i 120 ed i 180 giorni;

c) prevedono un orario di lavoro compreso fra le 20 e le 30 ore settimanali;

d) prevedono l'impiego di una squadra di lavoro composta fino ad un massimo di quattro destinatari supportati dai tutor individuati dal soggetto attuatore di cui all'art. 3, comma 2.

3. I progetti contengono le seguenti indicazioni:

a) il settore di intervento dell'iniziativa di lavoro di pubblica utilità tra quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b*) che si intende realizzare;

b) il luogo di svolgimento;

c) il numero dei destinatari componenti la squadra di lavoro che si intendono inserire nel progetto;

d) la durata prevista espressa in settimane;

e) la qualifica;

f) il numero delle ore di impegno settimanale previsto per ciascun componente la squadra di lavoro;

g) il costo del progetto;

h) il numero di tutor assegnati al progetto;

i) la descrizione dei moduli formativi orientati alla sicurezza sul lavoro e all'utilizzo delle attrezzature che si ritengono necessarie per l'avvio dell'attività lavorativa.

4. Ciascun soggetto proponente non può presentare più di due progetti per l'inserimento complessivo di massimo otto soggetti destinatari.

Art. 7.

Domanda di partecipazione dei destinatari

1. I destinatari che intendono partecipare alle iniziative di cui all'art. 5, comma 1, presentano la loro adesione all'avviso pubblico di selezione di cui all'art. 8, comma 1, presso la Struttura del collocamento mirato (di seguito Struttura competente) che gestisce l'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/1999 in cui sono iscritti.

2. I destinatari possono presentare domanda di adesione esclusivamente per iniziative progettuali già approvate ai sensi dell'art. 6 e che verranno realizzate nel territorio della Struttura competente, indicando i progetti di interesse.

3. Il destinatario che, senza documentata motivazione, rifiuta l'inserimento lavorativo in un progetto territoriale per iniziative di lavoro di pubblica utilità disciplinate dal presente regolamento ovvero non si presenta alla convocazione effettuata dall'attuatore o non prende servizio nella data stabilita dal contratto di lavoro, decade dall'adesione all'iniziativa. La convocazione è effettuata dall'attuatore con qualsiasi modalità idonea ad assicurare e comprovare l'avvenuta comunicazione al destinatario, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

4. Il destinatario può partecipare ad un solo progetto di iniziativa di lavoro di pubblica utilità, fatto salvo il mancato superamento del periodo di prova o l'accertata inidoneità alla mansione prevista.

5. La domanda di adesione è registrata nel piano di azione individuale di cui all'art. 25, comma 2, del decreto Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227 (Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata).



Art. 8.

Individuazione dei soggetti destinatari

1. La Struttura competente individua i destinatari da inserire nei progetti attraverso avviso pubblico di selezione.

2. La Struttura competente redige una graduatoria relativa ai destinatari che hanno presentato domanda di adesione all'avviso, inserendo i nominativi delle persone con disabilità secondo il seguente ordine:

a) soggetti già presenti nella graduatoria di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999, con i rispettivi punteggi;

b) soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 ma non presenti nella graduatoria di cui al medesimo articolo, ai quali viene attribuito un punteggio sulla base degli stessi criteri utilizzati per l'inserimento nella graduatoria di cui alla lettera a). A tale scopo, a coloro che non hanno dichiarato di possedere una certificazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, al punteggio complessivo è applicata la decurtazione massima dei punti prevista dai criteri medesimi.

3. Su richiesta numerica dell'attuatore, la Struttura competente trasmette i nominativi dei destinatari, inseriti in posizione utile nella graduatoria di cui al comma 2, che l'attuatore è tenuto ad impiegare nello svolgimento dei progetti.

4. Nel caso in cui il destinatario cessi la propria attività per motivi non dipendenti dal soggetto attuatore, l'attuatore può richiedere un nuovo nominativo, individuato scorrendo la graduatoria di cui al comma 2. In tale ipotesi, la data di fine progetto rimane invariata.

5. Il destinatario deve essere in grado di adempiere ai compiti rientranti nell'attività realizzata nell'ambito dell'iniziativa di pubblica utilità. Nel caso sussista un fondato dubbio sulla compatibilità tra le funzioni residue di capacità lavorativa del destinatario e l'attività da realizzare o qualora lo ritenga opportuno, la Struttura competente, può richiedere una valutazione al comitato tecnico per il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'art. 38, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), competente per territorio. Il procedimento di valutazione sospende per un massimo di 30 giorni il procedimento di invio dei nominativi.

Art. 9.

Spese ammissibili al rimborso

1. Sono considerate spese ammissibili quelle relative alle spese effettivamente sostenute dall'attuatore, giustificate da documentazione attestante l'effettiva realizzazione del progetto.

2. Sono ammissibili a rimborso le seguenti tipologie di spesa:

a) costo del lavoro sostenuto dall'attuatore per l'assunzione a tempo determinato dei destinatari per la durata prevista dal progetto, relativo alla paga base riferita all'inquadramento del livello iniziale per categoria del contratto collettivo nazionale di lavoro multiservizi ed agli oneri previdenziali e assistenziali;

b) il costo dei materiali di consumo strettamente connessi allo svolgimento delle attività previste nel progetto. A titolo esemplificativo sono compresi i dispositivi di protezione individuale, l'utilizzo dei mezzi di trasporto per tutor e beneficiari, il materiale di cancelleria;

c) le spese di pubblicizzazione e promozione del progetto;

d) il costo del personale dell'attuatore impegnato nel progetto quale tutor aziendale della squadra di lavoro;

e) le spese per parcelle notarili connesse alla costituzione di una associazione temporanea di imprese o di scopo, ove previste dalla procedura di selezione, le spese relative alla consulenza per l'elaborazione delle paghe dei beneficiari;

f) le spese di segreteria e amministrazione necessarie per la realizzazione del progetto ivi compresi gli adempimenti di carattere amministrativo, connessi alle attività di rendicontazione realizzate dall'attuatore attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato;

g) i premi relativi ad assicurazioni per la responsabilità civile stipulate dagli attuatori per la copertura dei rischi connessi alle attività dei beneficiari.

3. In sede di presentazione del progetto, sono ammessi:

a) le spese relative al costo del lavoro dei destinatari nella misura massima di euro 12.000 a destinatario relative ad un impegno settimanale di 30 ore ed ad una durata massima di 180 giorni. In caso di orari settimanali e durate contrattuali inferiori tale importo dovrà essere proporzionalmente ridotto. Per costo del lavoro si intende: l'importo totale dei costi sostenuti dal datore di lavoro in relazione al posto considerato e per il periodo in cui il lavoratore è impiegato, comprendente:

1) la retribuzione lorda, prima delle imposte così come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota del trattamento di fine rapporto di lavoro maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive;

2) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali INPS e la quota di contribuzione INAIL;

3) i contributi assistenziali per figli e familiari;

b) il costo del tutoraggio nella misura massima di euro 5.000 per ogni destinatario;

c) i costi indiretti su base forfettaria nella misura massima del 15% del costo del lavoro più costo del tutoraggio.

4. I costi indiretti comprendono le spese di cui al comma 2 lettere b); c); e); f); g).

Art. 10.

Presentazione delle domande di finanziamento e dei progetti

1. I soggetti proponenti presentano le domande di finanziamento dei progetti utilizzando, a pena di esclusione, l'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore lavoro, e sono inoltrate esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema FEGC, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il progetto è ammissibile se conforme ai requisiti del presente regolamento.

3. L'istruttoria delle domande è effettuata in applicazione dell'art. 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) con procedimento a sportello.

4. Il Servizio competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda comunica al proponente l'importo concedibile. Il proponente entro quindici giorni dal ricevimento di tale comunicazione invia un cronoprogramma con l'indicazione delle fasi temporali di attuazione del progetto.

Art. 11.

Concessione ed erogazione del finanziamento

1. Il Servizio competente concede il finanziamento, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, entro trenta giorni dalla data di presentazione del cronoprogramma.

2. Il Servizio competente eroga il finanziamento attraverso una fase di anticipazione ed una di saldo. La fase di anticipazione copre una quota pari al 70% del finanziamento complessivo concesso. La parte di finanziamento rimanente è pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'iniziativa ammessa a seguito della verifica del rendiconto finale.

3. Il progetto è avviato, pena revoca del finanziamento, entro il termine di sessanta giorni dalla concessione del finanziamento.

4. Il progetto si intende validamente avviato quando almeno un lavoratore è stato assunto. Entro quindici giorni dall'avvio del progetto, il proponente è tenuto a darne comunicazione al Servizio competente, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, eroga l'anticipo del 70% del finanziamento concesso.



5. Nel caso di progetti che prevedono lo svolgimento di attività concernenti gli archivi, intesi quali beni del patrimonio culturale, per le quali l'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), prevede l'acquisizione di autorizzazioni preventive da parte degli enti preposti alla loro tutela, i proponenti comunicano, unitamente a quanto previsto dal comma 4, l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa a tutela del patrimonio culturale.

Art. 12.

*Rendicontazione ed erogazione
del saldo del finanziamento*

1. Ai fini dell'erogazione del saldo, il proponente presenta al Servizio competente, entro trenta giorni dalla conclusione del progetto, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile che attesta che l'attività per la quale è stato concesso il contributo è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

2. Il progetto si intende concluso alla scadenza del termine previsto nel cronoprogramma.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione il Servizio competente eroga il saldo del finanziamento nei limiti del finanziamento concesso e delle spese ammissibili di cui all'art. 9.

Art. 13.

Disponibilità dei documenti

1. Tutta la documentazione attinente ai progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità è tenuta a disposizione, in originale o copia autenticata, dal proponente, per finalità ispettive o di controllo ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.

Cumulo contributi pubblici

1. Il finanziamento non è cumulabile con altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa oggetto del presente regolamento.

Art. 15.

Rinvio

1. Per tutto quello non previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

18R00356

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 14.

Attuazione della sessione europea regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 332 del 22 ottobre
2018)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI. ABROGAZIONE DI LEGGI E
REGOLAMENTI REGIONALI

Art. 1.

Finalità


1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal «Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (*Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)*)», di cui alla comunicazione della commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea» COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'Allegato A.

2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.



3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 102, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), restano soppresse le funzioni amministrative della Regione Emilia-Romagna in materia di consigli di disciplina di cui all'art. 54 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), già di competenza delle province.

Capo II

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

Sezione I

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

Art. 3.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 1, lettera *i-bis*) dell'art. 9 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), dopo le parole: «socio-sanitarie e amministrative», sono aggiunte le seguenti: «con condizioni di trasporto dignitoso e adeguato, a tutela soprattutto degli utenti "deboli" quali minori e disabili.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Ai commi 6 e 7 dell'art. 40 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), come sostituiti dai commi 2 e 3 dell'art. 47 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), la parola: «potestà», è sostituita dalla seguente: «responsabilità».

Art. 5.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Il primo periodo del comma 6-*bis* dell'art. 30 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), è sostituito dal seguente: «Nei confronti dell'assegnatario autore di delitti di violenza domestica è dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di erp, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizio-

ni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».

2. Al primo periodo del comma 6-*ter* dell'art. 30 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole: «fino alla definizione del procedimento penale», sono inserite le seguenti: «o fino alla durata dell'allontanamento disposto in sede civile».

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 26 del 2009

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

«2. Le competenti strutture dell'assemblea legislativa e della giunta regionale si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio e della valutazione della presente legge.».

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), è inserito il seguente articolo:

«Art. 32-*bis* (Disposizioni organizzative sulla consiglieria o sul consigliere di parità regionale). — 1. L'ufficio della consiglieria o del consigliere di parità regionale, di cui al Libro I, Titolo II, Capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), ha sede presso l'assemblea legislativa e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'art. 16-*bis* della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del difensore civico)).

2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la consiglieria o il consigliere di parità regionale opera in collegamento e collaborazione con gli organismi di garanzia nominati dall'assemblea legislativa, con la commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone e con gli assessorati regionali competenti per materia. Si avvale, altresì, dei risultati derivanti dall'applicazione degli strumenti del sistema paritario di cui al Titolo X della presente legge, al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 2.

3. La consiglieria o il consigliere di parità regionale predisponde annualmente una relazione sull'attività svolta che, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare, sarà presentata alla commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone. La commissione potrà richiedere all'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa di sottoporre la relazione all'esame dell'assemblea.



4. La rete regionale delle consigliere o dei consiglieri di parità provinciali, coordinata dalla consigliera o dal consigliere di parità regionale, opera al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro, di favorire lo scambio di esperienze e buone prassi, nonché di potenziare il raccordo con gli organismi competenti per materia.

5. L'assemblea legislativa procede alla designazione, di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 198 del 2006, di una consigliera o di un consigliere di parità effettiva/o e di una consigliera o di un consigliere di parità supplente, su proposta della commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone, previo espletamento, da parte del competente servizio dell'assemblea legislativa, di una procedura di valutazione comparativa sulla base di un avviso pubblico.

6. La giunta provvede, previa intesa con l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa, a trasferire in capo all'assemblea legislativa le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'ufficio della consigliera o del consigliere di parità regionale per l'esercizio in corso e garantisce tale disponibilità per gli esercizi successivi di attività dell'ufficio della consigliera o del consigliere di parità. Nell'ambito dell'intesa saranno definite le modalità tecniche e la decorrenza degli adempimenti connessi al trasferimento dell'ufficio della consigliera o del consigliere di parità regionale. La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), le parole: «di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti)».

2. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 13 del 2015, dopo le parole: «(Disciplina delle attività estrattive)», sono aggiunte le seguenti: «nonché le funzioni di pianificazione della localizzazione dell'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico)».

Art. 9.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18 del 2016

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili), la parola: «annualmente», è sostituita dalle seguenti: «ogni due anni».

Art. 10.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 18 del 2016

1. All'alinea del comma 2 dell'art. 45 della legge regionale n. 18 del 2016, la parola: «annuali», è soppressa.

Sezione II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 29 DEL 1995

E N. 18 DEL 2000

Art. 11.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 29 del 1995

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna), la parola: «sei», è sostituita dalla seguente: «quattro».

Art. 12.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18 del 2000

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è abrogata.

2. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 18 del 2000, la parola: «*f*),» è soppressa.

Art. 13.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 18 del 2000

1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 18 del 2000 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali svolge altresì le seguenti funzioni:


a) promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale indipendentemente dalla loro afferenza istituzionale;

b) costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione territoriali, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, con le altre regioni e le università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;

c) supporta, con attività di consulenza, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali e la definizione di standard di servizio da conseguire;

d) esprime parere circa l'organizzazione bibliotecaria, l'istituzione o la riorganizzazione istituzionale e funzionale di biblioteche, archivi, mediateche, centri di documentazione e nuovi servizi;

e) coopera con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali per la conservazione e per gli interventi di prevenzione, riproduzione e restauro del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio.».



Art. 14.

Abrogazione dell'art. 13 della legge regionale n. 18 del 2000

1. L'art. 13 della legge regionale n. 18 del 2000, è abrogato.

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 2017

Art. 15.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 11 del 2017

1. Il punto 1) della lettera *a*) e il punto 1) della lettera *b*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 23 giugno 2017, n. 11 (Sostegno all'editoria locale), sono soppressi.

2. Alla fine della lettera *e*) del comma 4 della legge regionale n. 11 del 2017, sono aggiunte le seguenti parole: «secondo la normativa vigente».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 11 del 2017, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia-Romagna (CORECOM), previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti nel presente articolo, cura la tenuta dell'elenco delle imprese ammissibili agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, indicando, per ognuna di esse, i punteggi relativi ai requisiti richiesti.»

Art. 16.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 11 del 2017

1. La rubrica dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 2017, è sostituita dalla seguente: «Elenco di merito degli operatori economici nel settore dell'informazione locale».

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 2017, è abrogato.

Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 2017

Art. 17.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), dopo le parole: «La regione concede contributi a comuni e loro unioni», sono inserite le seguenti: «, nonché alla Città metropolitana di Bologna ed ai soggetti di area vasta di cui all'art. 42, comma 2,».

Art. 18.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2017, le parole: «PUG previgente», sono sostituite dalle seguenti: «PRG previgente».

Art. 19.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2017, le parole: «fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 del presente articolo».

Art. 20.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Alla lettera *g*) del comma 6 dell'art. 41 della legge regionale n. 24 del 2017, le parole: «di cui all'art. 35, commi 3 e 4», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 35, commi 4 e 5».

Art. 21.

Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Il comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 24 del 2017, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti al PTPR, nonché per la verifica e l'adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all'art. 156 del decreto legislativo n. 42 del 2004, trova applicazione il procedimento disciplinato dagli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della presente legge, integrato secondo quanto previsto dagli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 42 del 2004.»

2. Il comma 2 dell'art. 65 della legge regionale n. 24 del 2017, è abrogato.

Art. 22.

Modifiche all'art. 68 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Dopo il comma 4 dell'art. 68 della legge regionale n. 24 del 2017, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La Regione, attraverso l'osservatorio, promuove specifici programmi di formazione, diffusione e aggiornamento in materia di paesaggio.»

Art. 23.

Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Al comma 6 dell'art. 70 della legge regionale n. 24 del 2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «gli strumenti di pianificazione paesaggistica costituiscono primario parametro di valutazione», sono sostituite dalle seguenti: «il PTPR e gli strumenti di pianificazione territoriale che abbiano dato attuazione alle previsioni dello stesso PTPR, costituiscono primario parametro di valutazione»;

b) le parole: «e 159», sono sopresse.

Art. 24.

Modifiche all'art. 76 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Il comma 1 dell'art. 76 della legge regionale n. 24 del 2017, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti area vasta avviano il processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale alle



previsioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Entro il medesimo periodo sono ammesse l'adozione e l'approvazione di varianti specifiche ai piani vigenti.».

2. Il comma 4 dell'art. 76 della legge regionale n. 24 del 2017, è sostituito dal seguente:

«4. I procedimenti di pianificazione in corso all'entrata in vigore della presente legge relativi ai PTCP, ai Piani territoriali dei parchi, di cui alla legge regionale n. 6 del 2005, ed ai Piani territoriali settoriali la cui disciplina legislativa regionale rinvii ai procedimenti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000, tra cui i Piani infra-regionali delle attività estrattive (PIAE), di cui all'art. 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive), ed i Piani provinciali di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT), di cui all'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), possono essere ultimati secondo la medesima disciplina previgente, in alternativa all'applicazione del procedimento di cui all'art. 43. Per i Piani territoriali dei parchi tale procedimento è integrato dalle disposizioni di cui al comma 4-ter.».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 76 della legge regionale n. 24 del 2017, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La Regione ridefinisce la disciplina dei Piani territoriali dei parchi per assicurare il loro coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di cui alla presente legge e l'efficacia del sistema di governo del territorio.

4-ter. Fino alla ridefinizione di cui al comma 4-bis, per l'approvazione dei Piani territoriali dei parchi e delle relative varianti si applica il procedimento di cui all'art. 43 integrato dalle seguenti disposizioni:

a) l'elaborazione e l'assunzione della proposta di piano e le relative consultazioni, ai sensi degli articoli 44 e 45, commi da 1 a 8, competono all'ente di gestione del parco;

b) l'adozione e l'approvazione del piano, ai sensi dell'art. 46, competono al soggetto di area vasta di cui all'art. 42, comma 2, ovvero alla Città metropolitana di Bologna, sul cui territorio si estende il parco;

c) l'ente di gestione del parco, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui all'art. 45, comma 3, trasmette all'amministrazione di cui alla lettera b) le proprie valutazioni sulle osservazioni e le proposte presentate e sugli esiti delle eventuali attività di consultazione attuate, unitamente agli elaborati della conseguente proposta di piano da adottare;

d) l'organo di governo dell'amministrazione di cui alla lettera b), entro i successivi sessanta giorni si esprime sugli atti dell'ente di gestione del parco, di cui alla lettera c), e sottopone all'organo consiliare la proposta di piano da adottare, ai sensi dell'art. 45, comma 9;

e) non si applicano le disposizioni sulla possibilità di anticipazione degli effetti di salvaguardia, di cui all'art. 45, comma 2, secondo periodo, e sulla possibilità di accordi con i privati, di cui all'art. 45, comma 7;

f) nel caso in cui il parco si estenda sul territorio di più ambiti provinciali, con apposito accordo territoriale sono definite le modalità con cui le amministrazioni di cui alla lettera b) concorrono alla formazione, adozione e approvazione del piano.».

Capo III

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

IN MATERIA SANITARIA

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 1983

Art. 25.

Modifiche al titolo della legge regionale n. 39 del 1983

1. Nel titolo della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 (Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici), le parole: «degli operatori sanitari infermieristici e tecnici», sono sostituite dalle seguenti: «delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie».

Art. 26.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 39 del 1983

1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 39 del 1983, è abrogato.

2. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

«2. La formazione degli operatori di cui alla presente legge si realizza mediante attività diretta al conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale previste dalle leggi statali.».

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 39 del 1983

1. L'art. 4 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Scuole e corsi di formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie*). — 1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base alle esigenze del mercato del lavoro pubblico e privato, può autorizzare l'apertura di nuove scuole o l'istituzione di corsi presso strutture pubbliche nonché presso enti e istituti privati.

2. L'autorizzazione all'istituzione di corsi sperimentali per ottici di durata biennale di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi) è subordinata all'espressione dell'intesa ivi prevista da parte del Ministero della salute.».

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 39 del 1983

1. L'art. 5 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Domanda di autorizzazione*). — 1. Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte del gestore persona fisica o rappresentante legale dell'ente, alla giunta regionale, corredate della seguente documentazione:

a) attestazione della titolarità della gestione;



b) piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;

c) dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali, degli arredi e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica propri del tipo di corso o scuola e conformi alle norme vigenti;

d) elenco numerico del personale direttivo e docente con l'indicazione delle relative qualifiche;

e) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio;

f) proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alla capacità delle strutture didattiche;

g) regolamento della scuola o dei corsi da istituire;

h) indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi.

2. La giunta regionale, con proprio atto, disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.».

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 39 del 1983

1. L'art. 6 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Revoca*). — 1. La giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura di scuole o corsi qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro funzionamento, non vengano mantenuti i requisiti richiesti, e non siano garantiti i principi di trasparenza, correttezza e legalità. In tal caso la giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi in via di svolgimento.

2. Non possono essere attivati corsi liberi rivolti alla formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.».

Art. 30.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 39 del 1983

1. L'art. 7 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Ordinamento delle scuole*). — 1. L'ordinamento interno delle scuole è disciplinato da un regolamento che detta, in particolare, norme per:

a) l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;

b) lo svolgimento dell'insegnamento;

c) lo svolgimento del tirocinio;

d) il controllo delle frequenze;

e) il passaggio da un anno di corso al successivo;

f) la valutazione dell'apprendimento.».

Art. 31.

Abrogazione di articoli della legge regionale n. 39 del 1983

1. Gli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24 della legge regionale n. 39 del 1983, sono abrogati.

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 2003

Art. 32.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 11 del 2003

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria), è abrogato.

2. Alla lettera d) del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 11 del 2003, le parole: «26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari)», sono sostituite dalle seguenti: «6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)».

Art. 33.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 11 del 2003

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 2003, le parole: «7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)», sono sostituite dalle parole: «27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti))».

Art. 34.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 11 del 2003

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 11 del 2003, le parole: «Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del 1997», sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato II, Capitolo XII, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari».


Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 2005

Art. 35.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 5 del 2005

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale), le parole: «commi 3 e 5», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4.».



Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2007

Art. 36.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 17 del 2007

1. L'art. 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo), è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Clausola valutativa). — 1. L'Assemblea legislativa monitora l'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti in relazione ai fini ed agli obiettivi enunciati all'art. 1. A tal fine, con cadenza quinquennale, la giunta presenta alla commissione assembleare competente una apposita relazione.»

Sezione V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 2016

Art. 37.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 2 del 2016

1. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali), è aggiunto il seguente:

«4-bis. In mancanza di una graduatoria valida attraverso la quale poter assegnare la sede farmaceutica per il privato esercizio, il termine di cui al comma 4, è prorogato fino all'approvazione della prima graduatoria utile.»

Art. 38.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2016

1. Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente: «La normativa nazionale che disciplina il diritto addizionale spettante al farmacista si applica sia in caso di dispensazione di uno o più medicinali, sia in caso di erogazione degli altri prodotti indicati nel presente comma.»

Capo IV

DISPOSIZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ARIA

Art. 39.

Disposizioni in merito ai comuni montani

1. I divieti posti dalla normativa regionale di tutela della qualità dell'aria per i comuni la cui quota altimetrica è inferiore a 300 metri non si applicano comunque ai comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) a condizione che il territorio non sia ricompreso nelle zone e negli agglomerati sottoposti a procedura di infrazione comunitaria per il superamento dei valori li-

mite di qualità dell'aria. La disposizione che precede si applica anche ai comuni derivanti da fusione e definiti montani dalle rispettive leggi istitutive limitatamente agli ambiti territoriali dei comuni di origine individuati come zone montane ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2004.

Art. 40.

Disposizioni in materia di qualità dell'aria

1. Le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria trovano applicazione dal 1° ottobre 2020.

2. Le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo.

3. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese.

Art. 41.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui all'art. 39 e all'art. 40 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 ottobre 2018

BONACCINI

(Omissis).

18R00426



LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15.

Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 333 del 22 ottobre 2018)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

NORME DI PRINCIPIO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi

1. In coerenza con i principi sanciti nel proprio Statuto, la Regione Emilia-Romagna promuove la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati nonché di altri soggetti pubblici e privati. La partecipazione si realizza attraverso l'inclusione di tutti i soggetti nella elaborazione delle politiche e delle decisioni pubbliche.

2. La presente legge, ispirandosi ai principi di trasparenza e di semplificazione dell'azione amministrativa, definisce il quadro dei soggetti e le procedure per attuare processi di confronto preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione, mettendo a disposizione risorse, strumenti e competenze per attivare processi di democrazia partecipativa e garantendo la più ampia informazione a sostegno dei processi partecipativi.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, la Regione sostiene l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nell'ambito e nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 2.

Obiettivi

1. La presente legge si pone i seguenti obiettivi:

a) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia;

b) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di valutazione di politiche e servizi pubblici;

c) rafforzare la democrazia e le sue istituzioni, contribuendo a rinnovare la loro azione e facilitando l'utilizzo di pratiche e strumenti di democrazia partecipativa;

d) contribuire ad una maggiore coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società, promuovendo la parità di genere, sostenendo la partecipazione attiva dei giovani e la loro formazione alla cittadinanza attiva, favorendo l'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli e degli stranieri e l'emersione degli interessi sotto-rappresentati;

e) attivare modalità operative condivise tra la pubblica amministrazione e i soggetti che prendono parte ai percorsi di partecipazione, per ridurre possibili ostacoli, ritardi e conflitti;

f) sostenere l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici e le infrastrutture;

g) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori, al fine di accrescere le competenze in materia di partecipazione deliberativa;

h) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione;

i) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze di partecipazione, anche discendenti da specifiche leggi, piani e programmi regionali settoriali;

j) valorizzare e diffondere l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale, quali necessari canali di informazione e comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;

k) realizzare un sistema partecipativo coerente e omogeneo sul territorio, valorizzando le migliori pratiche ed esperienze di partecipazione e promuovendone la conoscenza;

l) favorire la valutazione *ex post* dei percorsi partecipativi.


2. La Regione e gli enti locali:

a) operano per assicurare un'adeguata informazione preventiva ai cittadini finalizzata al corretto e informato impegno nei percorsi partecipativi;

b) si adoperano per rimuovere ogni ostacolo che possa impedire o ridurre l'esercizio effettivo del diritto alla partecipazione, con particolare riferimento all'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli, degli stranieri, all'emersione degli interessi dei soggetti sottorappresentati, alla partecipazione attiva dei giovani ed alla parità di genere;

c) devono garantire un'adeguata informazione preventiva e forme di partecipazione in merito ad opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale o regionale, in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica, al fine di verificarne l'accettabilità sociale e la qualità progettuale.

3. Gli strumenti di partecipazione e la loro applicazione in nessun caso possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.



Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) il processo partecipativo è un percorso strutturato di dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza della regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, in vista della loro elaborazione, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una proposta ed alla sua eventuale mediazione o negoziazione in funzione di una codecisione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione;

b) il risultato del processo partecipativo è un documento di proposta partecipata di cui l'ente responsabile si impegna a tener conto nelle proprie deliberazioni. Qualora le delibere si discostino dal documento di proposta partecipata, le autorità decisionali devono darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 19;

c) per ente responsabile si intende l'ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo. Possono assumere il ruolo di enti responsabili la Regione o gli enti locali, anche in forma associata, nonché altri soggetti pubblici;

d) la certificazione di qualità è il riscontro che il Tecnico di garanzia effettua sulla conformità dei progetti partecipativi ai criteri individuati dall'art. 17;

e) la validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia è la verifica di congruità e coerenza del processo partecipativo effettuato rispetto al progetto presentato.

Capo II

INIZIATIVE E ISTANZE DEI CITTADINI, SOGGETTI PROPONENTI E ORGANI

Art. 4.

Iniziativa dei cittadini per l'avvio dei processi partecipativi della Regione e degli enti locali

1. I soggetti privati, singoli e associati, possono richiedere alla regione o agli enti locali, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti o, in assenza di questi, dai regolamenti relativi alla partecipazione, l'avvio di un processo partecipativo.

2. Nel caso in cui la regione o l'ente locale risponda negativamente o non risponda entro trenta giorni, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, i proponenti della richiesta partecipativa possono richiedere l'intervento di mediazione del Tecnico di garanzia della partecipazione ai sensi dell'art. 11.

3. La possibilità di chiedere l'avvio di un processo partecipativo è riconosciuta anche nel caso in cui la regione e gli enti locali debbano esprimere pareri non meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali. Le istanze di partecipazione sono attivate nel rispetto delle norme previste dagli statuti degli enti interessati.

Art. 5.

Soggetti titolari del diritto di partecipazione

1. Possono intervenire nei processi partecipativi di cui alla presente legge:

a) i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;

b) e persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio o che hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo;

c) le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che abbiano la propria sede nel territorio interessato da processi partecipativi o che abbiano interesse al processo partecipativo.

Art. 6.

Sessione annuale della partecipazione

1. Nell'ambito dell'amministrazione regionale lo sviluppo coordinato dei processi partecipativi è realizzato mediante un'apposita sessione annuale della partecipazione dell'assemblea legislativa, da tenersi entro il mese di ottobre.

2. La Giunta regionale propone all'assemblea legislativa, al fine dello svolgimento della sessione annuale di partecipazione:

a) una relazione di analisi e valutazione sulle esperienze di partecipazione svoltesi nel territorio regionale, anche discendenti da specifiche leggi di settore, contenente il rendiconto delle risorse impegnate relative ai progetti finanziati tramite bando;


b) il programma di iniziative della Giunta regionale finalizzato allo sviluppo di azioni a sostegno della partecipazione;

c) gli indirizzi per la concessione dei contributi regionali di cui al Capo III.

3. Il Tecnico di garanzia, in occasione della sessione annuale di partecipazione, presenta una relazione all'assemblea sull'attività svolta con particolare riguardo ai processi partecipativi certificati ai sensi dell'art. 17 e all'impatto degli stessi sulle decisioni degli enti responsabili.

4. È istituita la «Giornata della partecipazione», da tenersi ogni anno in occasione della sessione, al fine di promuovere e diffondere la cultura della partecipazione su tutto il territorio regionale.

5. L'Assemblea legislativa approva il programma di iniziative per la partecipazione, che contiene anche gli indirizzi per la concessione dei contributi regionali di cui al Capo III.



Art. 7.

Nucleo tecnico della partecipazione

1. È istituito presso l'assemblea legislativa il nucleo tecnico per una maggiore integrazione delle scelte programmatiche della regione con le esperienze delle autonomie locali.

2. Il nucleo tecnico è presieduto dal Tecnico di garanzia in materia di partecipazione ed è composto da:

a) due dirigenti o funzionari della Giunta, competenti in materia di partecipazione;

b) due esperti in materia di partecipazione, appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali, tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli enti che durano in carica tre anni.

3. La partecipazione ai lavori del nucleo tecnico costituisce adempimento dei compiti istituzionali ed è senza oneri per la regione.

4. Al nucleo tecnico compete fornire le indicazioni:

a) per l'elaborazione delle politiche regionali in materia di partecipazione anche ai fini della predisposizione del programma di iniziative di cui all'art. 6, comma 2;

b) per l'individuazione dei criteri, delle modalità e delle premialità di cui all'art. 12, comma 2.

Art. 8.

Tecnico di garanzia della partecipazione

1. Un dirigente dell'assemblea legislativa, esperto in temi della partecipazione, designato dal Presidente dell'assemblea legislativa, esercita le funzioni di Tecnico di garanzia della partecipazione e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) fornisce materiali e documentazione utili per progettare e predisporre i processi di partecipazione;

b) esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità ai fini della concessione dei contributi di cui al Capo III;

c) esamina le proposte di progetti partecipativi per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione del contributo di cui al Capo III, presentate solo al fine della certificazione di qualità ai sensi dell'art. 18;

d) offre un supporto di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;

e) offre un supporto nella comunicazione via web ai processi partecipativi ammessi al contributo regionale;

f) svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico;

g) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;

h) realizza e cura un sito web dedicato a diffondere notizie e documentazione attinenti alla democrazia partecipativa e le proprie attività;

i) propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;

j) valuta in itinere ed *ex post* lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al contributo regionale.

Art. 9.

Attività della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge:

a) eroga i contributi previsti al Capo III;

b) sviluppa i processi partecipativi relativi alle politiche di competenza delle proprie strutture;

c) coopera con il Tecnico di garanzia della partecipazione per le attività previste dall'art. 8, comma 1, lettere a) e d);

d) svolge la funzione di osservatorio della partecipazione per garantire il monitoraggio delle esperienze partecipative e la divulgazione dei processi, anche al fine dell'elaborazione della relazione annuale di cui all'art. 6;

e) sviluppa azioni e strumenti per l'innovazione e il miglioramento continuo basati sull'ascolto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle competenze interne ed esterne in materia di partecipazione;

f) promuove la comunicazione di cittadinanza anche attraverso piattaforme web e contribuisce all'elaborazione e diffusione degli obiettivi di cui all'art. 2, comma 1, lettere i) e j).

Art. 10.

Promozione della legge e formazione

1. L'Assemblea legislativa promuove la conoscenza della presente legge con iniziative seminariali e di studio, raccolta e diffusione di buone pratiche nonché di metodologie e strumenti utili alla qualificazione dei processi di partecipazione.

2. La Giunta regionale realizza attività di formazione, finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all'interno dell'amministrazione regionale e degli enti locali e alla formazione di personale in grado di progettare, organizzare e gestire processi partecipativi.

3. L'assemblea legislativa e la Giunta regionale si coordinano per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

Art. 11.

Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione

1. Il Tecnico di garanzia può svolgere un ruolo di mediazione tra soggetti richiedenti e gli enti responsabili, finalizzata alla promozione dei progetti di partecipazione, in particolare nei casi in cui il progetto sia di notevole rilievo e sia stato sottoscritto dalle seguenti percentuali minime di residenti nell'ambito territoriale di una o più Province, Città Metropolitana di Bologna, Unioni di comuni o Comuni, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo:

a) un numero di firme pari a 5 per cento della popolazione residente, per gli ambiti fino a 1.000 abitanti;

b) un numero di firme pari a 50 più il 3 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 1.000 abitanti per gli ambiti compresi tra i 1.001 e 5.000 abitanti;



c) un numero di firme pari a 170 più il 2 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 5.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 5.001 e 15.000 abitanti;

d) un numero di firme pari a 370 più l'1 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 15.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 15.001 e 30.000 abitanti;

e) un numero di firme pari a 520 più lo 0,5 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 30.000 abitanti per gli ambiti con oltre 30.000 abitanti.

2. La conclusione dell'attività di mediazione è resa pubblica dal Tecnico di garanzia mediante l'utilizzo di propri strumenti informativi, anche in via telematica.

Capo III

MODALITÀ, CRITERI DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI REGIONALI E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Art. 12.

Contributi regionali e bando di concessione

1. Per il sostegno dei processi partecipativi, la Giunta regionale concede contributi ai soggetti previsti dall'art. 14.

2. La Giunta regionale con proprio atto, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea legislativa, stabilisce annualmente:

a) i requisiti dei progetti di partecipazione da ammettere al contributo regionale;

b) i criteri per la valutazione delle domande e le relative premialità;

c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;

d) le modalità per la presentazione delle domande.

3. Costituiscono elementi di premialità per la concessione del contributo, oltre a quelli individuati ai sensi del comma 2:

a) la realizzazione di processi partecipativi in relazione ad opere, progetti o interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera c);

b) la realizzazione di processi partecipativi in merito alla destinazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, di cui all'art. 19 della legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili).

4. Costituiscono criteri tecnici di premialità dei progetti, oltre a quelli individuati ai sensi dei commi 2 e 3:

a) un accordo preventivo, concluso con i principali attori del territorio con cui vengono individuati e condivisi i ruoli, le attività e le linee di intervento connesse allo svolgimento del processo partecipativo;

b) specifiche istanze o petizioni avanzate secondo le modalità previste dallo statuto dell'ente responsabile, prima della presentazione del progetto;

c) modalità di monitoraggio delle scelte dell'ente responsabile rispetto ai contenuti del documento di proposta partecipata;

d) la realizzazione di processi partecipativi che prevedano la costituzione di un Comitato di Garanzia locale per verificare il rispetto dei tempi, delle azioni previste, dell'applicazione del metodo e il rispetto del principio d'imparzialità dei conduttori e con funzioni di monitoraggio dell'esito del processo.

5. Le domande per il contributo finanziario sono presentate alla competente struttura della Giunta regionale, che concede i contributi ai progetti di partecipazione la cui qualità sia stata previamente certificata dal Tecnico di garanzia.

Art. 13.

Requisiti tecnici

1. Costituiscono requisiti tecnici indispensabili dei progetti oggetto della richiesta di contributi regionali, oltre a quelli individuati dal bando di cui all'art. 12:

a) obiettivi e risultati attesi;

b) soggetti coinvolti e da coinvolgere;

c) strumenti e metodi che si prevede di adottare;

d) piano di comunicazione;

e) piano dei costi preventivati.

Art. 14.

Soggetti richiedenti l'avvio dei processi partecipativi

1. I processi partecipativi sostenuti dalla Regione ai sensi dell'art. 12 possono essere avviati su iniziativa dei rispettivi enti responsabili o di altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale dell'ente responsabile.

Art. 15.

Oggetto e tempi dei processi partecipativi

1. I processi partecipativi possono riferirsi ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo.

2. L'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo va definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione.

3. I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a sei mesi. I progetti di particolare complessità possono avere una durata massima di dodici mesi. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni e necessitano dell'approvazione del Tecnico di garanzia, sulla base delle effettive difficoltà riscontrate. In nessun caso i processi partecipativi possono durare più di dodici mesi.

4. Il processo partecipativo si intende avviato secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di cui all'art. 12 e si conclude con l'invio da parte del soggetto beneficiario del documento di proposta partecipata, validato dal Tecnico di garanzia, all'ente responsabile.



Art. 16.

Sospensione degli atti tecnici o amministrativi

1. Al fine della concessione del contributo regionale, i progetti partecipativi devono contenere l'impegno dell'ente responsabile a sospendere l'adozione di qualsiasi atto tecnico o amministrativo che anticipi o pregiudichi l'esito del processo partecipativo.

Art. 17.

Certificazione di qualità dei progetti partecipativi

1. La Giunta regionale trasmette al Tecnico di garanzia i progetti presentati ai sensi dell'art. 12, per la certificazione di qualità.

2. Ai fini della certificazione i processi partecipativi devono prevedere:

a) la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in questione, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;

b) l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente all'attivazione del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l'attivazione del processo;

c) la costituzione di un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati del territorio che si sono dichiarati interessati al processo;

d) l'utilizzo di metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto degli statuti degli enti interessati, o partecipativa e deliberativa;

e) l'accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo attraverso pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo.

Art. 18.

Certificazione di qualità di ulteriori progetti partecipativi

1. I soggetti di cui all'art. 14 possono presentare al Tecnico di garanzia progetti partecipativi per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione del contributo regionale, esclusivamente ai fini della certificazione di qualità di cui al presente capo. In questi casi si applicano gli articoli 13, 15, 16 e 17.

Art. 19.

Impegni dell'ente responsabile

1. Dopo la conclusione del processo partecipativo, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto:

- a) del processo partecipativo realizzato;
- b) del documento di proposta partecipata;

c) della validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, oppure della mancata validazione.

2. Alla mancata validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia segue la revoca dei contributi concessi, qualora utilizzati in maniera difforme rispetto al progetto approvato.

3. L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l'ente responsabile deve:

a) comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo;

b) rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica;

c) comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Per gli esercizi finanziari 2018-2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) nell'ambito della Missione 1, Programma 1 nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2010, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



Art. 21.

Clausola valutativa

1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, avvalendosi anche del contributo dell'osservatorio della partecipazione e in raccordo con il nucleo tecnico della partecipazione, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) analisi quantitativa e qualitativa dei processi partecipativi realizzati, evidenziandone la diffusione territoriale, i soggetti coinvolti e il grado di recepimento degli esiti dei processi stessi da parte degli enti responsabili;

b) come i criteri per la valutazione delle domande per l'ammissione a contributo dei progetti e le relative premialità incidono sulla formulazione della graduatoria;

c) analisi dei processi partecipativi di cui all'art. 12, comma 3;

d) tipologia e caratteristiche dei processi partecipativi che hanno ricevuto la certificazione di qualità ai sensi dell'art. 18;

e) attività di formazione realizzata per promuovere la cultura della partecipazione e come questa ha contribuito ad accrescere la qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni nel progettare, organizzare e gestire i processi partecipativi;

f) analisi sull'utilizzo delle piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti digitali nella realizzazione dei processi, nella diffusione di notizie, documentazione e buone prassi per favorire la democrazia partecipativa.

2. Le competenti strutture dell'assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Art. 22.

Norme di prima applicazione e transitorie

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il nucleo tecnico di cui all'art. 7 della presente legge.

2. Per l'anno 2018 la Giunta regionale può adottare il bando di cui all'art. 12, sulla base degli indirizzi approvati dall'assemblea legislativa con apposito atto, anche nelle more della costituzione del nucleo tecnico di cui all'art. 7.

3. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 23.

Abrogazione della legge Regionale n. 3 del 2010

1. La legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 22 ottobre 2018

BONACCINI

18R00427

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2018, n. 16.

Istituzione del Comune di Tresignana mediante fusione dei comuni di Formignana e Tresigallo nella Provincia di Ferrara.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 378 del 5 dicembre 2018).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Tresignana mediante fusione

1. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) è istituito, nella Provincia di Ferrara, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Formignana e Tresigallo, a decorrere dal 1° gennaio 2019.


2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato Tresignana.

3. Il territorio del Comune di Tresignana è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Formignana e Tresigallo come risultante dall'allegata cartografia.

Art. 2.

Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del Comune di Tresignana deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.



2. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del Comune di Tresignana può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo *status* degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3.

Successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali

1. Il Comune di Tresignana subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Formignana e Tresigallo, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Formignana e Tresigallo sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Tresignana.

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Formignana e Tresigallo è trasferito al Comune di Tresignana ai sensi dell'art. 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Formignana e Tresigallo restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Tresignana.

Art. 4.

Contributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi e in base al numero dei comuni.

2. La Regione eroga al Comune di Tresignana un contributo ordinario annuale, di ammontare costante pari a 67.389,00 euro all'anno, per la durata complessiva di dieci anni.

3. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Tresignana ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea.

4. Al Comune di Tresignana potranno essere prioritariamente assegnati spazi finanziari di cui all'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) sulla base delle normative di riferimento.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'art. 4, comma 2, della presente legge per gli esercizi finanziari 2019-2020 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti» del bilancio di previsione 2018-2020.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.


3. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. I sindaci dei comuni di origine, entro il 31 dicembre 2018 d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Tresignana dal 1° gennaio 2019, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. Il Comitato dei sindaci dei preesistenti comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il commissario nominato per la gestione del Comune di Tresignana derivante da fusione, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino all'elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.



3. Ai sensi dell'art. 1, comma 124, lettera *b*), della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del Comune di Tresignana gli organi di revisione contabile dei comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Tresignana, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica.

4. In conformità all'art. 1, comma 125, lettera *b*), della legge n. 56 del 2014, ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di Tresignana per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei comuni d'origine continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

6. Agli amministratori del Comune di Tresignana, nato dalla fusione di più comuni aventi popolazione inferiore a cinquemila abitanti, si applicano per il primo mandato amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge n. 56 del 2014, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

7. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 dicembre 2018

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00009

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2018, n. 17.

Istituzione del Comune di Riva del Po mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro nella Provincia di Ferrara.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 55 del 5 dicembre 2018 - Parte I n. 379)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Riva del Po mediante fusione

1. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni) è istituito, nella Provincia di Ferrara, un unico comune mediante fusione dei contigui Comuni di Berra e Ro a decorrere dal 1° gennaio 2019.

2. Tenendo conto degli esiti del *referendum* consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo comune è denominato Riva del Po.


3. Il territorio del Comune di Riva del Po è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Berra e Ro come risultante dall'allegata cartografia.

Art. 2.

Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del Comune di Riva del Po deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del Comune di Riva del Po può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.



Art. 3.

Successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali

1. Il Comune di Riva del Po subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Berra e Ro ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Berra e Ro sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Riva del Po.

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Berra e Ro è trasferito al Comune di Riva del Po ai sensi dell'art. 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Berra e Ro restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Riva del Po.

Art. 4.

Contributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi e in base al numero dei comuni.

2. La regione eroga al Comune di Riva del Po un contributo ordinario annuale, di ammontare costante pari a 100.946 euro all'anno, per la durata complessiva di dieci anni.

3. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Riva del Po ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea.

4. Al Comune di Riva del Po potranno essere prioritariamente assegnati spazi finanziari di cui all'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) sulla base delle normative di riferimento.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'art. 4, comma 2, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2019-2020 la regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui

copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla missione 20 fondi e accantonamenti - programma 3 altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti» del bilancio di previsione 2018-2020.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. I sindaci dei comuni di origine, entro il 31 dicembre 2018 d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Riva del Po dal 1° gennaio 2019, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. Il comitato dei sindaci dei preesistenti comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il Commissario nominato per la gestione del Comune di Riva del Po derivante da fusione, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino all'elezione dei nuovi organi. Tale comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 124, lettera b), della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del Comune di Riva del Po, gli organi di revisione contabile dei comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Riva del Po, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica.

4. In conformità all'art. 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014, ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di Riva del Po per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziata nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei comuni d'origine continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli inca-



richi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

6. Agli amministratori del Comune di Riva del Po, nato dalla fusione di più comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano per il primo mandato amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge n. 56 del 2014, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e incompatibilità previste dalla legge per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

7. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 dicembre 2018

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00006

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2018, n. 18.

Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella Provincia di Parma.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 380 del 5 dicembre 2018*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione

1. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni) è istituito, nella Provincia di Parma, un unico comune mediante fusione dei contigui Comuni di Mezzani e Sorbolo, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

2. Tenendo conto degli esiti del *referendum* consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato Sorbolo Mezzani.

3. Il territorio del Comune di Sorbolo Mezzani è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Mezzani e Sorbolo, come risultante dall'allegata cartografia.

Art. 2.

Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del Comune di Sorbolo Mezzani deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del Comune di Sorbolo Mezzani può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo *status* degli amministratori locali di cui al Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3.

Successione nei rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali

1. Il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Sorbolo Mezzani.


3. Il personale dei preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo è trasferito al Comune di Sorbolo Mezzani ai sensi dell'art. 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Mezzani e Sorbolo restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Sorbolo Mezzani.

Art. 4.

Contributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi e in base al numero dei comuni.



2. La regione eroga al Comune di Sorbolo Mezzani un contributo ordinario annuale, di ammontare costante pari a 116.654 euro all'anno, per la durata complessiva di dieci anni.

3. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Sorbolo Mezzani ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea.

4. Al Comune di Sorbolo Mezzani potranno essere prioritariamente assegnati spazi finanziari di cui all'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) sulla base delle normative di riferimento.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'art. 4, comma 2, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2019-2020 la regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti» del bilancio di previsione 2018-2020.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. I sindaci dei comuni di origine, entro il 31 dicembre 2018 d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Sorbolo Mezzani dal 1° gennaio 2019, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. Il comitato dei sindaci dei preesistenti comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014,

n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il commissario nominato per la gestione del Comune di Sorbolo Mezzani derivante da fusione, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino all'elezione dei nuovi organi. Tale comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 124, lettera b), della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del nuovo comune gli organi di revisione contabile dei comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Sorbolo Mezzani, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica.

4. In conformità all'art. 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014, ai fini dell'applicazione dell'art. 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di Sorbolo Mezzani per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei comuni d'origine continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

6. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 dicembre 2018

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00007



LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2018, n. 19.

Promozione della salute, del benessere della persona e della comunità e prevenzione primaria.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 381 del 5 dicembre 2018).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna istituisce, regola e sostiene un sistema regionale universalistico, accessibile ed equo di promozione della salute della persona e della comunità, in conformità alle proprie competenze in materia di tutela della salute di cui all'art. 117, comma terzo della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera a) dello statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 maggio 2005, n. 13).

2. Con la presente legge la Regione persegue altresì gli obiettivi fissati dalla Organizzazione mondiale della sanità allo scopo di eliminare le malattie prevenibili, attuare politiche efficaci per l'invecchiamento sano, prolungare negli anni la qualità della vita, ridurre i bisogni di cura e realizzare il diritto di ciascun individuo al raggiungimento del più alto *standard* di salute fisica e psichica possibile.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) «Promozione della salute della persona e della comunità»: processo sociale e politico che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e migliorarla. Comprende azioni volte sia a rafforzare le abilità e le capacità dei singoli individui che a modificare le condizioni sociali, ambientali ed economiche, attraverso la politica pubblica per la salute, la creazione di ambienti favorevoli alla salute, il rafforzamento dell'azione della comunità, lo sviluppo delle abilità personali e il riorientamento dei servizi sanitari;

b) «Prevenzione primaria»: l'insieme delle politiche e delle misure rivolte alla popolazione sana e asintomatica, finalizzate a prevenire l'insorgenza iniziale di malattie attraverso corretti stili di vita, l'educazione alla salute, l'eliminazione di comportamenti a rischio, la riduzione dei fattori di rischio o dell'esposizione agli stessi, al fine di mantenere attive le capacità personali per un tempo più lungo possibile e aumentare la consapevolezza di ogni individuo del proprio stato di salute;

c) «Prevenzione secondaria, terziaria, quaternaria»: l'insieme delle politiche e delle misure rivolte a persone già malate, sintomatiche o asintomatiche, finalizzate rispettivamente a:

1) arrestare o ritardare le malattie già esistenti e i loro effetti, attraverso gli *screening*, una diagnosi precoce e una terapia appropriata;

2) arrestare o ritardare le recidive, le complicanze, gli aggravamenti o il passaggio ad uno stato di cronicità;

3) prevenire pratiche di *iper*-medicalizzazione o pratiche mediche non necessarie.

d) «Determinanti di salute»: l'insieme dei fattori personali, sociali, culturali, economici ed ambientali che determinano lo stato di salute degli individui o della popolazione, tra cui comportamenti personali, istruzione, reddito, accesso ai servizi e altre condizioni individuali, sociali o di contesto. Si definiscono determinanti di salute «Positivi» i fattori che agiscono in senso favorevole al miglioramento dello stato di salute degli individui o della popolazione;

e) «*Empowerment* per la salute»: processi attraverso i quali le persone e i gruppi acquisiscono maggiore controllo, maggiore consapevolezza e iniziativa rispetto alle decisioni e alle azioni che riguardano la loro salute;


f) «Investimenti per la salute»: risorse esplicitamente dedicate alla promozione della salute, sia da parte di enti pubblici e privati, sia da parte delle persone, come singoli individui e come gruppi;

g) «Responsabilità sociale per la salute»: l'atteggiamento insito nelle azioni dei decisori pubblici e privati, effettivamente volto a realizzare politiche e pratiche in grado di promuovere e tutelare la salute;

h) «Infrastruttura per la promozione della salute»: insieme di risorse umane, organizzative, materiali e immateriali, pubbliche e private, anche di ambito non sanitario, in grado di contribuire ad un'azione organizzata di promozione della salute della persona e della comunità;

i) «Accordi operativi per la salute di comunità»: accordi stipulati tra soggetti istituzionali o tra gli stessi e soggetti privati, finalizzati a ottenere un impegno reciproco in ordine agli obiettivi di salute della comunità, attraverso la condivisione di competenze, professionalità, capacità o risorse;

j) «Ambienti organizzativi per la salute»: i luoghi o i contesti sociali nei quali le persone si impegnano nelle attività quotidiane e nei quali i fattori ambientali, organizzativi e personali agiscono sulla salute e sul benessere; tra essi rientrano, a titolo esemplificativo, le scuole, i luoghi di lavoro, gli ospedali, le associazioni e le società sportive, le organizzazioni sociali o le comunità;



k) «Sanità pubblica ecologica»: insieme di politiche e azioni per la promozione della salute della comunità attraverso il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, in risposta alla interrelazione tra problemi di salute e problemi ambientali emergenti, anche di carattere globale, quali i cambiamenti climatici;

l) «Promozione della salute e prevenzione in tutte le politiche»: approccio alle politiche pubbliche trasversale a tutti i settori, che si fa carico sistematicamente delle implicazioni sanitarie di tutte le decisioni, favorendo le sinergie e implementando la responsabilità degli attori a tutti i livelli del processo decisionale in merito agli impatti sulla salute dei loro provvedimenti;

m) «Medicina di iniziativa»: modello assistenziale orientato alla promozione attiva della salute, basato sulla assunzione del bisogno di salute prima dell'insorgere della malattia o prima che essa si manifesti o si aggravi, tramite l'educazione della popolazione ai corretti stili di vita, una serie di misure e interventi finalizzati a coinvolgere attivamente e stabilmente il paziente nel proprio percorso di salute, nonché una gestione attiva della cronicità;

n) «Attività motoria adattata»: attività svolta in riferimento a protocolli di esercizio fisico individuali o standardizzati per gruppi omogenei, che si attua tenendo conto delle esigenze derivanti dalla presenza di una specifica patologia, al termine di percorsi riabilitativi con finalità di mantenimento, o per persone affette da patologie croniche con finalità di miglioramento della capacità funzionale e della qualità della vita;

o) «Equità»: principio secondo il quale sono i bisogni delle persone ad orientare la distribuzione delle opportunità per il conseguimento del benessere. Alla luce delle disparità nello stato di salute esistenti tra le persone e le popolazioni, come conseguenza delle differenti condizioni socioeconomiche, culturali o delle scelte individuali rispetto al proprio stile di vita, il principio di equità opera per ridurre ed eliminare le disuguaglianze nelle opportunità di accesso ai servizi sanitari, all'informazione e conoscenza, a condizioni di vita adeguate, nonché ad una sana alimentazione;

p) «Educazione alla salute»: opportunità di apprendimento costruite consapevolmente e che comprendono diverse forme di comunicazione, finalizzate ad alfabetizzare ed aumentare le conoscenze in materia di salute, nonché a motivare verso i comportamenti che contribuiscono alla salute del singolo e della comunità.

Art. 3.

Ambito di intervento

1. L'ambito di intervento della presente legge è la promozione della salute della persona e della comunità, unitamente alle politiche e misure di prevenzione primaria.

2. La presente legge dispone inoltre in ordine alla programmazione unitaria ed al coordinamento di tutte le politiche aventi influenza sulla promozione della salute e sulla prevenzione, di tipo primario e non primario, allo scopo di assicurare, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, un approccio multisettoriale, integrato, universale e che abbia a riferimento il corso dell'intera esistenza.

Art. 4.

Principi delle politiche regionali di promozione della salute e prevenzione

1. La Regione persegue la promozione della salute e la prevenzione in tutte le politiche. A tale scopo opera per favorire l'integrazione delle diverse politiche settoriali utili alla promozione della salute e alla prevenzione e per programmarle unitariamente sul territorio regionale.

2. La Regione promuove la salute della persona e della comunità come bene sociale, diritto e dovere individuale e collettivo, parte integrante dello sviluppo politico e sociale regionale, sostenendo i determinanti positivi della salute, la responsabilità sociale per la salute, gli investimenti per la salute e l'approccio di sanità pubblica ecologica.

3. Le politiche regionali si ispirano al principio della partecipazione delle persone e del protagonismo attivo di altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale, anche tramite la rete regionale per la promozione della salute e la prevenzione e gli «Accordi operativi per la salute di comunità», di cui all'art. 7.

4. Le politiche regionali assumono a riferimento la dimensione distrettuale e attribuiscono un ruolo centrale agli enti locali, in quanto soggetti istituzionalmente più prossimi alla comunità locale e in grado di attuare direttamente o favorire interventi specifici di promozione della salute della persona e della comunità.

5. La Regione favorisce la più completa integrazione nelle proprie politiche di promozione della salute dell'intero sistema di cura e sostiene l'orientamento costante alla prevenzione di tutto il personale sanitario.

6. La strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione, di cui all'art. 9, si ispira ai seguenti principi:

a) approccio centrato sulla persona nella sua interezza, fisica e psichica;

b) approccio basato sull'intero corso dell'esistenza, dalla salute materna e infantile, fino alla vita adulta e all'invecchiamento attivo;

c) universalità, intesa come orientamento delle politiche all'insieme della popolazione, anche in modo trasversale ai diversi gruppi che la compongono;

d) approccio basato sull'equità, in particolare a favore della popolazione a bassa scolarità, a basso reddito e con maggiori difficoltà di accesso alle cure, della popolazione a rischio di esclusione sociale, di quella infantile e giovanile, anziana e fragile, nonché della popolazione di origine straniera;

e) approccio basato sul genere, inteso come riconoscimento e valorizzazione, ai fini della promozione della salute e della prevenzione, delle differenze tra i generi riguardo all'insorgenza delle malattie e al loro decorso, attuando programmi mirati e differenziati su misura per uomini e donne;

f) approccio basato sulla medicina di iniziativa;

g) azione multisettoriale, intesa come integrazione dei diversi ambiti settoriali della prevenzione, di cui all'art. 5, comma 2;



h) *empowerment* degli individui e delle comunità, attraverso azioni di informazione, istruzione, coinvolgimento, per mettere in grado le persone di aumentare il controllo e la consapevolezza sulla propria salute e di migliorarla;

i) ricorso a strategie basate sulle evidenze scientifiche, sulle buone pratiche e sulle azioni valutabili.

TITOLO II

SISTEMA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E LA PREVENZIONE

Capo I

COORDINAMENTO DEGLI AMBITI SETTORIALI DELLE POLITICHE DI PREVENZIONE

Art. 5.

Programmazione integrata delle politiche di prevenzione

1. La Regione realizza la programmazione integrata degli ambiti settoriali, indicati al comma 2, attraverso la strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione, di cui all'art. 9.

2. La strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione persegue l'integrazione ed il coordinamento degli obiettivi e delle azioni proposte dalle singole programmazioni regionali relative ai seguenti ambiti settoriali, aventi attinenza con le finalità della presente legge: sanità, *welfare*, alimentazione, agricoltura e sicurezza dei prodotti e delle filiere alimentari, ambiente, protezione civile, territorio, mobilità, lavoro, istruzione, formazione, cultura, parità di genere, sicurezza e legalità, sviluppo economico, sport e politiche giovanili.

3. Gli strumenti di programmazione regionale relativi ai singoli ambiti settoriali devono in ogni caso prevedere l'attuazione delle strategie integrate finalizzate alla promozione della salute della persona e della comunità e alla prevenzione primaria, in attuazione del principio della promozione della salute e della prevenzione in tutte le politiche, di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 6.

Tavolo multisettoriale di coordinamento delle politiche di promozione della salute e prevenzione

1. La Giunta regionale istituisce un tavolo multisettoriale di coordinamento delle politiche di promozione della salute e prevenzione, di seguito denominato tavolo multisettoriale, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, definendone la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento, ai sensi del presente articolo. L'istituzione del tavolo multisettoriale avviene entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Contestualmente la Giunta regionale definisce altresì le modalità per l'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'art. 25, comma 7.

2. Il tavolo multisettoriale opera per assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle politiche previste dai singoli strumenti di programmazione settoriale di cui all'art. 5, nonché per migliorare la cooperazione tra direzioni generali, agenzie e istituti regionali. In particolare, il tavolo multisettoriale interviene per assicurare il coordinamento nella fase preparatoria della strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione, di cui all'art. 9, e per monitorarne e valutarne le fasi attuative. Il tavolo multisettoriale può altresì essere coinvolto nella fase preparatoria del piano regionale della prevenzione, di cui all'art. 10.

3. Il tavolo multisettoriale è composto dai rappresentanti di tutte le direzioni generali regionali, dell'agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e delle altre agenzie e istituti regionali che svolgono attività connesse alla promozione della salute della popolazione. Alle riunioni del tavolo multisettoriale possono partecipare gli assessori competenti o loro delegati. La partecipazione alle sedute del tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso.

Capo II

SISTEMA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E LA PREVENZIONE

Art. 7.

Rete regionale per la promozione della salute e la prevenzione e «Accordi operativi per la salute di comunità».

1. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce e definisce le modalità di funzionamento della rete regionale per la promozione della salute e la prevenzione, di seguito denominata rete regionale, che insieme agli enti locali e alle aziende sanitarie rappresenta il sistema regionale per la promozione della salute e la prevenzione, l'infrastruttura per la promozione della salute di cui la Regione si avvale per la realizzazione delle politiche disciplinate dalla presente legge.

2. Alla rete regionale possono partecipare gli enti locali, in forma singola o associata, gli istituti scolastici autonomi, le università e ogni altro soggetto pubblico o a promozione pubblica che svolga la propria attività sui temi della promozione della salute o negli ambiti settoriali di cui all'art. 5.

3. Alla rete regionale possono inoltre partecipare soggetti pubblici e privati, con sede nel territorio, che per le proprie finalità sociali e competenze possono contribuire efficacemente alla pianificazione, realizzazione e implementazione di azioni per la promozione della salute e la prevenzione primaria, nonché allo scambio e diffusione delle migliori pratiche sul territorio.

4. Alla rete regionale si aderisce attraverso la registrazione su una piattaforma regionale aperta, che consente la definizione dei soggetti che vi partecipano, a livello regionale e locale, secondo le modalità definite dall'atto della Giunta regionale di cui al comma 1.



5. Con i soggetti aderenti alla rete regionale di cui ai commi precedenti, gli enti locali, le aziende sanitarie o le conferenze territoriali sociali e sanitarie possono promuovere e stipulare «Accordi operativi per la salute di comunità», di livello locale, allo scopo di definire obiettivi e iniziative comuni tra i soggetti partecipanti, nonché le modalità per la condivisione di competenze e professionalità, in attuazione dei principi di cui all'art. 4, comma 6. La Giunta regionale può promuovere, per le stesse finalità, «Accordi operativi per la salute di comunità», di livello regionale, anche di tipo settoriale.

6. I contenuti degli «Accordi operativi per la salute di comunità» di livello locale, di cui al comma 5, sono definiti, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, dai comitati di distretto con il supporto tecnico degli uffici di piano e dei dipartimenti di sanità pubblica, in coerenza con i piani attuativi locali, di cui all'art. 10, comma 3, e avvalendosi delle indicazioni derivanti da profili di salute di comunità elaborati territorialmente e congiuntamente dagli enti locali e dalle aziende sanitarie territoriali. Gli «Accordi operativi locali per la salute di comunità» contribuiscono alla appropriata attuazione locale della strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione, di cui all'art. 9, e del piano regionale della prevenzione, di cui all'art. 10. A tale scopo favoriscono l'integrazione delle programmazioni e delle azioni settoriali in capo alle aziende sanitarie e ai diversi servizi delle amministrazioni locali, e valorizzano il contributo dei soggetti del territorio di cui ai commi 2 e 3.

7. Nell'ambito degli «Accordi operativi per la salute di comunità», di cui ai precedenti commi 5 e 6, gli enti locali e le aziende sanitarie territoriali possono istituire tavoli multisettoriali locali di coordinamento delle politiche di promozione della salute e prevenzione, per l'integrazione e la cooperazione tra settori, aree, dipartimenti interni agli enti locali e alle aziende sanitarie, e tra questi e i diversi soggetti aderenti agli accordi operativi e alla rete regionale. Con tali soggetti gli enti locali e le aziende sanitarie possono siglare convenzioni operative per lo sviluppo di iniziative volte alla promozione della salute delle comunità locali.

8. Per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5 e 6, in attuazione della strategia regionale di cui all'art. 9 e del piano regionale della prevenzione di cui all'art. 10, la Regione promuove e organizza adeguate attività formative e di aggiornamento per il personale e gli operatori dei diversi soggetti pubblici coinvolti negli «Accordi operativi per la salute di comunità» e agisce a favore del rafforzamento operativo dei soggetti stessi.

Art. 8.

Partecipazione a reti e progetti sovraregionali

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove la partecipazione a programmi, reti, progetti e iniziative che coinvolgono altre regioni, ministeri, istituzioni europee ed altri soggetti, secondo le modalità previste dallo statuto regionale e dalle leggi vigenti. Può aderire altresì a protocolli, linee guida o direttive internazionali e nazionali finalizzate alla promozione della salute e alla prevenzione primaria.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione partecipa altresì alle attività dell'associazione «Rete italiana città sane - Oms», di cui alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 16 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione «Rete italiana città sane - Oms»), ed in particolare:

a) favorisce l'adesione degli enti locali alla «Rete italiana città sane» e la loro partecipazione ai programmi della rete stessa;

b) promuove e facilita lo scambio e la diffusione di buone prassi tra la rete regionale, di cui all'art. 7, e la «Rete italiana delle città sane»;

c) favorisce la partecipazione dei soggetti costituenti la rete regionale di cui all'art. 7 alle azioni e iniziative promosse dalla «Rete italiana città sane».

TITOLO III

STRATEGIA E POLITICHE REGIONALI PER LA PREVENZIONE

Capo I

CRITERI, MODALITÀ E STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE

Art. 9.

Strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione


1. La strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione, di seguito denominata «Strategia regionale», è un atto che coordina e integra le politiche di promozione della salute e prevenzione previste dai diversi programmi regionali relativi agli ambiti settoriali di cui all'art. 5, comma 2, in attuazione dei principi di cui all'art. 4, comma 6. La strategia regionale definisce le priorità delle politiche regionali di cui ai capi II e III del presente titolo, nonché ogni altra azione ritenuta prioritaria in relazione a qualsiasi patologia, ambiente o destinatario. Essa favorisce altresì il coordinamento e l'integrazione tra le politiche di prevenzione primaria e le strategie inerenti le misure di prevenzione secondaria, terziaria e quaternaria adottate dal sistema sanitario regionale. La strategia regionale è elaborata in coerenza con i programmi e con gli accordi in materia di promozione della salute, prevenzione e lotta alla cronicità, cui la Regione aderisce a livello internazionale, europeo e nazionale.

2. La Giunta regionale, di norma ogni tre anni, sentito il tavolo multisettoriale di cui all'art. 6, e attraverso il coinvolgimento dei soggetti partecipanti alla rete regionale di cui all'art. 7, e delle conferenze territoriali sociali e sanitarie, adotta la proposta di strategia regionale e la sottopone all'assemblea legislativa per l'approvazione.

Art. 10.

Piano regionale della prevenzione

1. Il piano regionale della prevenzione è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, dopo aver informato tutte le commissioni assembleari interessate, nonché a seguito di



consultazioni che coinvolgano in particolare gli enti locali, le conferenze territoriali sociali e sanitarie e i soggetti componenti della rete regionale, di cui all'art. 7. Per la predisposizione del piano regionale della prevenzione la Giunta può avvalersi del contributo del tavolo multisettoriale di cui all'art. 6.

2. In attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti dal piano nazionale della prevenzione (PNP) e nel rispetto degli accordi o intese tra Stato e regioni in materia, il piano regionale della prevenzione:

a) tiene conto della strategia regionale e ne attua le priorità;

b) individua le priorità di intervento, le azioni necessarie alla promozione della salute e alla prevenzione, le responsabilità operative per l'attuazione delle azioni previste, i gruppi o i territori *target*, gli approcci trasversali agli ambiti settoriali, le azioni richieste per assicurare la partecipazione dei cittadini, i risultati attesi ed i relativi indicatori per la valutazione del miglioramento degli *standard* di salute nella popolazione e le eventuali attività di riprogrammazione delle azioni.

3. Gli obiettivi e le azioni previste dal piano regionale della prevenzione sono assunti e integrati nei piani attuativi locali, nei piani di zona e negli obiettivi di mandato delle direzioni generali delle aziende sanitarie, allo scopo di coordinare efficacemente gli interventi e valorizzare le diverse risorse del territorio, secondo i principi di approccio multisettoriale e trasversale di cui all'art. 4.

4. Per l'attuazione delle finalità della presente legge e delle azioni individuate nell'ambito della strategia regionale e del piano regionale della prevenzione, la Regione può concedere contributi ai soggetti aderenti alla rete regionale o nell'ambito degli «Accordi operativi per la salute di comunità» di cui all'art. 7. Con proprio atto la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la concessione.

Capo II

POLITICHE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, IL BENESSERE DELLA PERSONA E DELLA COMUNITÀ E LA PREVENZIONE PRIMARIA.

AMBIENTI, RUOLI E FUNZIONI DA VALORIZZARE

Art. 11.

Valorizzazione del ruolo della medicina generale e d'iniziativa ai fini della prevenzione

1. La Regione valorizza il ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta e più complessivamente dei nuclei di cure primarie e delle case della salute per lo sviluppo della medicina d'iniziativa finalizzata alla promozione della salute e alla prevenzione primaria, allo scopo di informare, coinvolgere, accompagnare e responsabilizzare i cittadini nella adozione di stili di vita orientati al benessere e alla prevenzione delle malattie. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono inoltre collaborare per l'identificazione dei bisogni di salute della comunità, per l'implementazione di interventi rivolti alla popolazione o a gruppi specifici e per il monitoraggio dell'impatto di tali interventi.

Art. 12.

Valorizzazione del ruolo degli ospedali, delle professioni e dei servizi sanitari ai fini della promozione della salute e della prevenzione.

1. La Regione individua nel sistema ospedaliero e dei servizi sanitari un ambiente organizzativo fondamentale per promuovere nei cittadini la cultura della prevenzione. A questo scopo, favorisce l'adozione di opportune scelte organizzative da parte delle aziende ospedaliere e territoriali, anche attraverso le case della salute, al fine di garantirne la collaborazione efficace alle azioni previste dal piano regionale della prevenzione, facilitarne la cooperazione con gli enti locali e coi i soggetti della rete regionale di cui all'art. 7, valorizzare le competenze di tutte le professioni sanitarie per assicurare l'informazione dei cittadini e la promozione della salute. La Regione promuove inoltre le azioni che possono essere sostenute all'interno della rete ospedaliera e sociosanitaria allo scopo di migliorare le attività di prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza.

Art. 13.

Valorizzazione del ruolo del sistema formativo, scolastico e universitario ai fini della promozione della salute e della prevenzione.

1. La Regione, in considerazione dello stretto rapporto esistente tra livello di istruzione e salute, individua nei soggetti del sistema formativo, scolastico e universitario gli interlocutori indispensabili per promuovere tra i cittadini, e in particolare tra i giovani, la cultura della prevenzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in attuazione della strategia regionale e del piano regionale della prevenzione, promuove e sostiene iniziative rivolte ai diversi soggetti del sistema educativo, da definirsi e realizzarsi anche tramite protocolli d'intesa o «Accordi operativi per la salute di comunità» e da sottoscrivere con l'ufficio scolastico regionale del Ministero della istruzione, università e ricerca, con gli istituti scolastici autonomi, con le università del territorio regionale o con gli organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e della legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale).

3. I protocolli d'intesa o gli accordi operativi, di cui al comma 2, coinvolgono gli enti locali disponibili, prevedendo la collaborazione dei soggetti della rete regionale di cui all'art. 7 e dei centri di riferimento regionale che svolgono interventi di tipo educativo in materia di prevenzione. I protocolli o gli accordi sono finalizzati, tra l'altro, ad assicurare il coordinamento delle iniziative di cui alla presente legge con le attività di educazione alla salute promosse dalla Regione e dai soggetti di cui al comma 2, ivi comprese le attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità previste dalla legge



regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), e svolte in ambito scolastico o formativo, anche attraverso la collaborazione dei centri di educazione alla sostenibilità istituiti dagli enti locali.

4. Le iniziative sviluppate in collaborazione con i soggetti del sistema formativo, scolastico e universitario, ivi comprese quelle previste dal piano regionale della prevenzione, individuano come prioritarie le tematiche inerenti:

a) l'educazione agli stili di vita sani, alla scelta degli alimenti salutarì e alla corretta alimentazione, fin dai primi anni di vita, anche ai fini del contrasto alla obesità infantile, nonché della prevenzione dei disordini e dei disturbi alimentari in età adolescenziale e nella vita adulta;

b) il contrasto alla sedentarietà, la promozione dell'attività motoria e della pratica sportiva, anche ai fini educativi, a partire dal contesto scolastico, in particolare con il coinvolgimento degli enti di promozione dell'attività sportiva, nonché del Comitato olimpico nazionale italiano, del Comitato italiano paralimpico, delle federazioni riconosciute, delle discipline sportive associate, aderenti alla rete regionale di cui all'art. 7;

c) il contrasto al tabagismo;

d) l'informazione sui rischi connessi all'assunzione di bevande alcoliche e all'uso di sostanze psicoattive;

e) il contrasto alle dipendenze, ai disturbi da gioco d'azzardo e alle *cyberdipendenze*;

f) la prevenzione delle conseguenze sulla salute dei giovani del *cyberbullismo* e degli atti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*);

g) la promozione tra i giovani e le giovani di programmi di prevenzione mirati, anche in base alla differenza di genere e alle eventuali condizioni di disabilità, con riferimento ai comportamenti a rischio, alle patologie che possono insorgere sin dalla età giovanile, nonché alla educazione alla affettività e sessualità per la prevenzione delle patologie sessualmente trasmissibili e la preservazione delle possibilità riproduttive nella vita adulta;

h) la diffusione tra i giovani delle tecniche di primo soccorso per operatori laici, come previste dall'art. 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

5. Le iniziative educative e informative, di cui al comma 4, si avvalgono preferibilmente delle metodologie che valorizzano la coeducazione, l'*empowerment* per la salute, gli approcci per sostenere scelte consapevoli. Gli interventi possono prevedere la formazione degli insegnanti, degli operatori scolastici e di figure professionali in grado di collaborare con i servizi specializzati rispetto alle principali patologie e problematiche inerenti all'infanzia e all'adolescenza.

6. La Regione, per i minori coinvolti nelle iniziative di cui al comma 4, promuove e sostiene, in attuazione della strategia regionale e del piano regionale della prevenzione, la partecipazione attiva della famiglia, in quanto contesto fondativo per l'educazione agli stili di vita sani, fin

dai primi anni di vita, anche attraverso un adeguato supporto alla genitorialità. A tale scopo, la Regione promuove il coinvolgimento della rete regionale dei centri per le famiglie, di cui all'art. 15 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), dei consultori familiari e dell'associazionismo familiare e giovanile negli accordi di cui al presente articolo, e nella rete regionale di cui all'art. 7.

7. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di istruzione e formazione professionale il tavolo regionale permanente per l'educazione alla salute e alla prevenzione nel sistema educativo e formativo. Il tavolo, presieduto dall'assessore regionale competente, ha funzioni consultive e coinvolge i rappresentanti dei diversi soggetti di cui ai commi 2, 3 e 5, allo scopo di favorirne la collaborazione nella programmazione e attuazione delle iniziative di cui al presente articolo. La partecipazione alle sedute del tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso.

Art. 14.

Valorizzazione del ruolo dei luoghi di lavoro ai fini della promozione della salute e della prevenzione

1. La Regione individua nei luoghi di lavoro pubblici e privati ambienti organizzativi per la salute, ossia contesti prioritari per attuare progetti di informazione, educazione e coinvolgimento dei lavoratori e dei cittadini adulti per la promozione della salute e la prevenzione primaria.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione programma, promuove e sostiene, in attuazione della strategia regionale e del piano regionale della prevenzione, iniziative rivolte ai diversi soggetti del sistema produttivo e del lavoro, da definirsi e realizzarsi anche tramite «Accordi operativi per la salute di comunità» che coinvolgono gli enti locali, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, e con il contributo del Comitato regionale di coordinamento, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). La Regione promuove e sostiene in particolare azioni e progetti per la promozione della salute negli ambienti di lavoro, per la prevenzione negli ambiti lavorativi a maggior rischio ed esposizione ambientale, per l'invecchiamento attivo al lavoro, per la prevenzione del *mobbing*, del disagio lavorativo e dello *stress* lavoro-correlato, valorizzando il ruolo degli ambienti lavorativi nella promozione del benessere fisico e mentale, anche incoraggiando i lavoratori alla adozione di stili di vita sani, alla partecipazione ad attività salutari, alla crescita della consapevolezza personale in materia di salute.

3. Ai fini dello sviluppo della cultura e dei programmi di promozione della salute e sicurezza sul lavoro, nonché per la prevenzione del disagio lavorativo, la Regione valorizza i servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dei dipartimenti di sanità pubblica delle aziende U.S.L. e opera per rafforzarne la collaborazione con l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, allo scopo di attuare in modo coordinato gli obiettivi del



piano regionale della prevenzione coinvolgenti i luoghi di lavoro. In particolare, la Regione interviene per rafforzare i servizi e i progetti specifici di prevenzione del disagio lavorativo, per favorire la valorizzazione dei dati dei registri delle malattie professionali a scopi preventivi e per lo scambio e la diffusione di buone pratiche. La Regione valorizza altresì il ruolo del medico competente, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81/2008.

Capo III

POLITICHE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, IL BENESSERE DELLA PERSONA E DELLA COMUNITÀ E LA PREVENZIONE PRIMARIA. AZIONI SPECIFICHE, PRIORITARIE O INNOVATIVE

Art. 15.

Prevenzione delle malattie del sistema cardiovascolare e della morte cardiaca improvvisa. Sistema di cardioprotezione regionale.

1. La Regione assume come proprio obiettivo di rendere l'intero territorio regionale cardioprotetto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il piano regionale della prevenzione prevede azioni di identificazione preventiva dei soggetti a rischio cardiovascolare in base a metodologie scientificamente validate, anche attraverso il sistema delle case della salute e il coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti della rete regionale di cui all'art. 7.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, attraverso la propria programmazione per la prevenzione, di cui al titolo III, capo I, e attraverso uno specifico programma regionale per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, approvato dalla Giunta ai sensi della disciplina statale vigente in materia, sentite le commissioni assembleari competenti, promuove e sostiene:

a) la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in tutti i luoghi e mezzi collettivi prioritariamente previsti dalla disciplina statale vigente in materia di defibrillatori automatici esterni, oltre a quelli previsti dalle norme nazionali in materia di attività sportiva, per prevenire gli esiti dell'arresto cardiocircolatorio e la morte cardiaca improvvisa; inoltre ne promuove la diffusione all'interno dei condomini, agendo con le associazioni di categoria degli amministratori condominiali e immobiliari presenti sul territorio regionale;

b) la registrazione e mappatura permanente della rete dei dispositivi di defibrillazione presenti sul territorio regionale, allo scopo di monitorarne e ampliarne lo sviluppo, assicurare la manutenzione costante dei dispositivi e l'aggiornamento permanente del personale laico e sanitario responsabile del loro utilizzo;

c) la consultabilità in tempo reale della mappatura di cui alla lettera b), attraverso applicazioni telematiche specifiche, ai fini della rapida reperibilità e attivazione dei dispositivi DAE in caso di emergenza da parte del sistema di emergenza sanitaria e di qualsiasi cittadino o cittadina;

d) la formazione permanente degli operatori laici abilitati all'utilizzo dei dispositivi DAE e alle pratiche di rianimazione cardiopolmonare precoce (BLS/D) secondo gli *standard* definiti dall'*European Resuscitation Council*. La Regione in particolare dispone con propri atti le modalità per l'accreditamento dei centri di formazione, anche promossi dai soggetti della rete regionale di cui all'art. 7, in coerenza con quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia di defibrillatori automatici esterni e in materia di attività sportiva;

e) la formazione diffusa degli operatori laici sull'utilizzo di tecniche di rianimazione precoce e altre azioni di informazione, formazione, sensibilizzazione, particolarmente attraverso iniziative nelle scuole e nel sistema sportivo, utili allo scopo di ridurre l'incidenza, la mortalità o la frequenza degli esiti invalidanti degli arresti cardiaci.

Art. 16.

Prevenzione attraverso l'attività motoria e la pratica sportiva

1. La Regione, in attuazione della strategia regionale e del piano regionale della prevenzione, promuove e sostiene l'attività motoria e la pratica sportiva, come strumenti essenziali per la salute della persona e della comunità.


2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce le iniziative volte a sensibilizzare e sostenere i cittadini, gli enti locali e i diversi attori sociali che operano per lo sviluppo della pratica dell'attività motoria e sportiva, nei diversi contesti sociali, tra cui in particolare gli enti di promozione dell'attività sportiva, nonché, il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico, le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, le istituzioni scolastiche e i soggetti aderenti alla rete regionale di cui all'art. 7 o che gestiscono le palestre che promuovono salute e attività motoria adattata. Di tali palestre la Regione con propri atti definisce criteri, requisiti e modalità per il riconoscimento.

3. Le aziende sanitarie della Regione, valorizzando i propri servizi di medicina dello sport e promozione dell'attività fisica, promuovono l'accesso dei cittadini alla pratica dell'attività motoria, in particolare favorendo la prescrizione dell'esercizio fisico come strumento efficace nella prevenzione primaria e secondaria di diverse patologie, tra cui quelle di ambito cardiovascolare, respiratorio, oncologico, muscolo-scheletrico, diabetologico e metabolico, nonché dei soggetti trapiantati. La Regione promuove inoltre la prescrizione dell'attività motoria adattata, attraverso protocolli di esercizio fisico individuali o standardizzati per gruppi omogenei, definiti in riferimento alla presenza di una specifica patologia sensibile all'esercizio fisico, anche con attenzione ai criteri della medicina di genere.

Art. 17.

Prevenzione attraverso l'alimentazione sana e sicura

1. La Regione valorizza la centralità dell'alimentazione sana, sicura ed equilibrata ai fini della promozione della salute e della prevenzione primaria.



2. Per le finalità di cui al comma 1, e per sostenere iniziative adeguate ai territori e alle loro specificità, la Regione valorizza il ruolo dei servizi veterinari pubblici e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione, promuove l'adesione alla rete regionale e agli «Accordi operativi per la salute di comunità» di cui all'art. 7, dei soggetti pubblici e privati che operano per la sicurezza degli alimenti e la sana alimentazione, nonché per la prevenzione delle malattie trasmissibili tramite gli alimenti di origine animale e vegetale, tra cui in particolare i soggetti appartenenti al sistema delle produzioni agricole e zootecniche, della trasformazione e distribuzione alimentare, della tutela dei consumatori, dell'educazione alla alimentazione, in una logica integrata lungo l'intera filiera.

3. La Regione, in attuazione della strategia regionale e del piano regionale della prevenzione, sostiene inoltre gli interventi di sensibilizzazione, informazione, educazione all'alimentazione che si realizzano nell'ambito degli «Accordi operativi per la salute di comunità» di cui agli articoli 7 e 13, anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria) e dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 29 (Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva). La Regione valorizza altresì la collaborazione dei centri di riferimento regionale di cui all'art. 13, comma 3, che svolgono interventi di tipo educativo in materia.

4. Gli interventi di cui al comma 3 favoriscono l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali da parte dei cittadini, specialmente di quelli maggiormente esposti a diseguaglianze economiche e sociali, anche attraverso la promozione della conoscenza e del consumo di prodotti alimentari ed agroalimentari ottenuti nel rispetto delle corrette pratiche agricole e zootecniche, di trasformazione, di conservazione e di sostenibilità ambientale.

Art. 18.

Prevenzione del diabete dell'adulto

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della strategia regionale, promuove gli stili di vita utili a prevenire i fattori noti per essere correlati allo sviluppo del diabete mellito di tipo 2 o diabete dell'adulto, tra cui in particolare l'obesità e il sovrappeso, la carenza di attività motoria, la non corretta alimentazione.

2. La Regione promuove la medicina di iniziativa, per la prevenzione primaria del diabete dell'adulto e la prevenzione secondaria delle complicanze acute e croniche.

3. Per gli obiettivi di cui al presente articolo, la Regione, in attuazione della strategia regionale e del piano regionale della prevenzione, promuove e sostiene le iniziative di informazione e educazione rivolte alla popolazione generale e di educazione terapeutica rivolta alle persone con diabete. A tale scopo valorizza il contributo e la partecipazione ai servizi regionali delle associazioni dei pazienti, anche attraverso la loro adesione alla rete regionale di cui all'art. 7.

Art. 19.

Azioni di prevenzione e contrasto delle dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della strategia regionale, promuove le iniziative volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da alcool, droghe e sostanze stupefacenti e psicotrope, in particolare tra i giovani.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione in attuazione della strategia regionale e del piano regionale della prevenzione, promuove e sostiene osservatori e studi sul fenomeno, anche attraverso i centri di ascolto e i servizi attivi sul territorio, in raccordo con gli enti locali e con l'osservatorio regionale per la sicurezza stradale. La Regione promuove inoltre per tali finalità la collaborazione inter-istituzionale con i diversi soggetti pubblici preposti ai controlli e alla pubblica sicurezza, allo scopo di assicurare il coordinamento delle rispettive strategie e delle attività di informazione, prevenzione, controllo e sanzione, con particolare riferimento al contrasto dello spaccio e consumo delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed al consumo di alcool.


3. Allo scopo di ridurre il numero dei consumatori e diminuire la morbilità e la mortalità correlata, la Regione, unitamente agli enti locali, in attuazione della strategia regionale e del piano regionale della prevenzione, promuove e sostiene interventi di prevenzione primaria, tra i quali azioni informative e formative per la disincentivazione all'uso dell'alcool e delle sostanze stupefacenti e psicotrope, particolarmente rivolte ai giovani. Tali interventi sono realizzati con la collaborazione dei soggetti del sistema scolastico e formativo, del lavoro, del tempo libero e divertimento, nonché dei servizi che operano con unità di strada per la prevenzione dei comportamenti a rischio e dei centri di riferimento regionale che svolgono interventi di tipo educativo in materia di prevenzione, di cui all'art. 13, comma 3. Per tali azioni di prevenzione la Regione valorizza in particolare il ruolo del sistema formativo, scolastico e universitario, ai sensi dell'art. 13, e dei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 14.

4. La Regione promuove inoltre forme di collaborazione con le associazioni rappresentative dei gestori dei pubblici esercizi e dei locali di divertimento, coinvolgendo gli enti locali e i soggetti aderenti alla rete regionale di cui all'art. 7, per lo sviluppo di progetti innovativi a supporto della fruizione consapevole e responsabile dei luoghi e delle occasioni di divertimento e per la prevenzione di comportamenti impropri e delle loro possibili conseguenze sulla salute dei giovani.

Art. 20.

Azioni di prevenzione e contrasto delle dipendenze legate alle nuove tecnologie

1. La Regione, in attuazione della strategia regionale e del piano regionale della prevenzione, promuove e sostiene, anche attraverso gli enti locali e i soggetti della Rete regionale di cui all'art. 7, azioni di prevenzione specifiche volte a contrastare le conseguenze sanitarie del *cyberbullismo*, delle *cyberdipendenze* e delle dipendenze e devianze comportamentali derivanti da utilizzo improprio di nuove tecnologie, in particolare tra bambini, adolescenti e giovani.



2. Le azioni di cui al comma 1 si integrano con quelle finalizzate alla prevenzione dei disturbi da gioco d'azzardo, previste dall'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) e sono realizzate valorizzando il ruolo del sistema formativo, scolastico e universitario di cui all'art. 13, dei soggetti che promuovono attività motoria e pratica sportiva, nonché delle associazioni delle famiglie, in particolare per quanto attiene alla prevenzione delle dipendenze tecnologiche e della conseguente sedentarietà nei bambini e nei giovani, anche con attenzione specifica ai criteri della medicina di genere.

Art. 21.

Azioni di prevenzione per la sicurezza del bambino e della bambina

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della strategia regionale, promuove la diffusione delle informazioni e la conoscenza delle tecniche rivolte a prevenire i rischi e gli incidenti connessi all'età pediatrica nel contesto domestico, di comunità e in ambiente esterno.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in attuazione della strategia regionale e del piano regionale della prevenzione, anche in collaborazione con gli enti locali e i soggetti della rete regionale di cui all'art. 7, promuove e sostiene iniziative rivolte innanzitutto ai genitori, agli operatori delle comunità infantili, agli operatori dei centri per le famiglie e dei consultori familiari, in particolare quelli impegnati nella formazione pre-parto dei genitori; tali iniziative sono finalizzate alla informazione e formazione, anche pratica, per la adozione di corretti comportamenti, per la valutazione dei rischi e la prevenzione degli incidenti in età pediatrica, con particolare riferimento alla diffusione:

a) delle manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo con rianimazione cardiopolmonare ed elementi di primo soccorso;

b) dei presidi e delle tecniche per la prevenzione dei traumi stradali connessi al trasporto automobilistico e ciclistico dei minori;

c) delle misure di prevenzione degli incidenti domestici e negli ambienti di vita di comunità, quali cadute, ustioni, avvelenamento, annegamento e simili.

3. Nell'ambito dei protocolli d'intesa o degli accordi di cui all'art. 13, comma 2, possono essere previste attività di formazione sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico, rianimazione cardiopolmonare con elementi di primo soccorso e sulla sicurezza del bambino e della bambina; tali attività sono rivolte al personale e ai docenti dei diversi ordini e gradi del sistema di istruzione, nonché agli allievi dell'istruzione secondaria superiore e del sistema di formazione regionale, anche in attuazione dell'art. 1, comma 10, della legge n. 107 del 2015. La Regione promuove l'inserimento, tra i requisiti di partecipazione o tra i criteri di valutazione delle offerte nell'affidamento di servizi all'infanzia o di refezione scolastica, dei requisiti di adeguata formazione degli operatori alle tecniche di disostruzione in età pe-

diatrica e sicurezza nelle comunità infantili. Tali requisiti sono introdotti gradualmente con specifici atti di Giunta anche nel sistema regionale di accreditamento dei servizi educativi per l'infanzia, previsto dalla legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 (Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2000).

4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone linee guida relative ai programmi, ai requisiti e alle modalità per la formazione alle tecniche di primo soccorso in età pediatrica del personale sanitario e non sanitario.

Art. 22.

Azioni di prevenzione per la promozione dei determinanti del benessere psicofisico e della salute mentale

1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della strategia regionale, promuove azioni finalizzate al benessere psicofisico e alla salute mentale della persona, agendo sui determinanti che possono rafforzare i fattori protettivi e ridurre i fattori di rischio, l'incidenza, la durata e la gravità dei disturbi mentali, con interventi sia di tipo universalistico che selettivo, ossia rivolto ai soggetti con fattori di rischio specifici rispetto alla media della popolazione generale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in attuazione della strategia regionale e del piano regionale della prevenzione, programma, promuove e sostiene azioni volte a identificare tempestivamente i soggetti in età pre-adolescenziale, adolescenziale e giovanile con problemi emozionali, comportamentali o sociali, a rischio di disagio mentale, allo scopo di favorirne la presa in carico precoce, operando anche in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche e formative, ai sensi dell'art. 13, e con le famiglie. Tra le popolazioni giovanili, la programmazione regionale, di cui al capo I del presente titolo, attribuisce particolare priorità alle azioni preventive rivolte al benessere mentale dei figli e dei familiari delle persone affette da disturbi psichiatrici.

3. Le strutture regionali competenti, sulla base delle evidenze scientifiche, promuovono interventi mirati alle diverse fasce di popolazione volti a migliorare il benessere psicologico, la resilienza e la competenza della persona e della comunità nell'affrontare i fattori di stress e di rischio per la salute mentale, anche attraverso la promozione di processi di *empowerment* personali e sociali, la valorizzazione della medicina di genere, la creazione di positive condizioni di vita e di un ambiente supportivo nei principali luoghi dell'esistenza, tra cui, in particolare, i luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 14.

Art. 23.

Azioni di prevenzione in ambito oncologico

1. La Regione, in attuazione della strategia regionale e del piano regionale della prevenzione, promuove e sostiene azioni finalizzate alla prevenzione del rischio comportamentale, ambientale e genetico connesso allo sviluppo di patologie oncologiche, tenuto conto anche delle informazioni provenienti dal registro tumori, di cui all'art. 6,



comma 1, lettera *a*), della legge regionale 1 giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova». Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria).

2. A tale scopo, la Regione programma, promuove e sostiene, anche in collaborazione con i soggetti della rete regionale di cui all'art. 7, azioni rivolte:

a) al contrasto del fumo;

b) alla informazione sui rischi connessi all'assunzione di bevande alcoliche;

c) alla promozione di comportamenti di protezione individuale dai rischi oncologici di origine ambientale, ivi compresa la corretta esposizione alla radiazione ultravioletta nella prevenzione del melanoma e delle neoplasie cutanee;

d) alla promozione delle politiche vaccinali per le patologie connesse al rischio di sviluppo di neoplasie;

e) alla sperimentazione di esperienze innovative di prevenzione in campo oncologico;

f) allo sviluppo degli studi, degli *screening* e degli osservatori sociali, ambientali ed epidemiologici riferiti alle patologie oncologiche e all'oncogenetica sul territorio regionale, anche con specifica attenzione alle differenze di genere.

Art. 24.

Azioni rivolte alla comunicazione sociale e alla formazione diffusa della popolazione

1. In attuazione degli obiettivi della strategia regionale e del piano regionale della prevenzione, la Regione promuove e sostiene, su tutto il territorio regionale e verso le diverse fasce di popolazione, in particolare verso quelle a maggior rischio di esclusione, le iniziative di comunicazione sociale e formazione diffusa idonee all'educazione alla salute e al conseguimento delle finalità della presente legge. Tali iniziative si realizzano anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti della rete regionale di cui all'art. 7.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene la creazione, lo sviluppo e la diffusione di pacchetti e *format* di sensibilizzazione, informazione, educazione e formazione sulle principali tematiche inerenti alla promozione della salute e la prevenzione. I pacchetti e i percorsi sono progettati al fine di favorirne l'integrazione e l'utilizzo nell'ambito dell'offerta scolastica, formativa ed educativa, formale e informale, presente sul territorio regionale, e privilegiano le metodologie di coeducazione tra pari, l'*empowerment* per la salute e gli approcci comportamentali e motivazionali sugli stili di vita.

TITOLO IV

MONITORAGGIO DEL SISTEMA E VALUTAZIONE

Art. 25.

Monitoraggio e valutazione delle politiche per la prevenzione

1. La Regione assicura il monitoraggio e la valutazione dei risultati del sistema regionale per la promozione della salute e la prevenzione di cui al titolo II, capo II, della strategia regionale e del piano regionale della prevenzione, con riferimento alle seguenti dimensioni:

a) conseguimento degli obiettivi rispetto agli indicatori previsti;

b) copertura e coinvolgimento delle popolazioni *target*;

c) risultati raggiunti e impatti sulla popolazione e sui determinanti della salute, nel territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la strategia regionale e il piano regionale della prevenzione definiscono un adeguato sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle politiche per la promozione della salute e la prevenzione e, in particolare, per i rispettivi ambiti, definiscono:

a) gli indicatori da osservare, in termini di efficacia e di efficienza, nel rispetto degli *standard* di sicurezza, dell'accessibilità, dell'equità e centralità dei cittadini e delle cittadine;

b) le informazioni qualitative e quantitative e i dati da raccogliere, anche articolati in riferimento a singoli territori, interventi, gruppi *target*;

c) la tipologia di dati e informazioni da raccogliere e le modalità di rilevazione e raccolta, individuando i soggetti coinvolti, le collaborazioni richieste, i *database* da generare o da condividere e le modalità per la loro integrazione;

d) gli elementi informativi da restituire, attraverso la creazione di *report* specifici e di *open data* accessibili in rete, contenenti le informazioni attese rispetto agli indicatori e ai risultati definiti in fase di programmazione.

3. Il sistema regionale di monitoraggio e valutazione, definito al comma 2, persegue i seguenti obiettivi:

a) dare conto degli investimenti effettuati e dei risultati raggiunti;

b) indirizzare il miglioramento della programmazione regionale, favorendo scelte basate sulle evidenze dei risultati, sull'analisi dei dati e sull'analisi costi-benefici;

c) adeguare le scelte operative e organizzative delle successive programmazioni regionali, anche con riferimento alle attività della rete regionale di cui all'art. 7 e dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione promuove la condivisione delle banche dati esistenti o svilupparli, in particolare nell'ambito della pubblica amministrazione, valorizzando tecnologie e metodologie di analisi di dati massivi (*big data*), anche di tipo eterogeneo



o non strutturato, utili alla comprensione dei fenomeni sociali attinenti alla promozione della salute della persona e delle comunità. Nei termini consentiti dalle norme vigenti e nei limiti stabiliti dalle norme sul trattamento dei dati personali, la Regione promuove e agevola l'accessibilità dei dati relativi alle politiche di promozione della salute realizzate nei diversi ambiti settoriali, a vantaggio di tutti i soggetti interessati, favorendo e sostenendo l'accessibilità ai dati statistici detenuti dai diversi soggetti pubblici e privati (*open data*).

5. Gli enti locali e i soggetti che aderiscono alla rete regionale di cui all'art. 7 sono tenuti alla collaborazione alle attività di raccolta dati, gestione dei flussi informativi, monitoraggio e valutazione, anche in forma partecipata. La Regione, le aziende sanitarie regionali, l'agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, nonché le agenzie e gli istituti regionali che svolgono attività connesse alla promozione della salute della popolazione, collaborano attivamente per facilitare l'integrazione e l'interoperabilità su scala regionale dei *database* generati dalle diverse politiche e dai programmi operativi internazionali, nazionali, regionali e locali attivi sul territorio regionale in materia di promozione della salute e nei diversi ambiti settoriali di cui all'art. 5, comma 2.

6. La Regione promuove lo sviluppo qualitativo e quantitativo costante del sistema di monitoraggio e valutazione delle politiche per la promozione della salute e la prevenzione di cui al comma 2, nonché lo sviluppo e la manutenzione del sistema informativo ad esso necessario, secondo una visione progettuale unitaria, definita nella strategia regionale.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione svolge la funzione di osservatorio permanente per l'analisi economica e progettuale delle politiche di prevenzione, con la collaborazione dei diversi servizi e agenzie partecipanti al tavolo multisettoriale di coordinamento di cui all'art. 6. Tale funzione è finalizzata a sviluppare, a partire dalle esperienze disponibili, indicatori e strumenti per l'analisi costo-beneficio delle politiche di promozione della salute e prevenzione, in particolare per contribuire alla definizione e valutazione della strategia regionale. La funzione di osservatorio può contribuire al monitoraggio dei bisogni di salute della comunità regionale e alla definizione dei profili di salute e dei piani attuativi locali. Per tali scopi, l'osservatorio può collaborare con le conferenze territoriali sociali e sanitarie, con gli enti locali e con i dipartimenti di sanità pubblica delle aziende unità sanitarie locali, nonché coi soggetti della rete regionale di cui all'art. 7. Nei casi in cui la Regione partecipi alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, e qualora si renda opportuno stimare anche l'impatto degli impianti, opere o interventi sulla salute della popolazione, l'osservatorio può fornire alla Regione il necessario supporto tecnico, utilizzando a tale scopo anche i dati forniti dai registri di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 9 del 2017.

8. La Regione promuove l'adozione di strumenti di bilancio di responsabilità sociale e di sostenibilità da parte dei soggetti attuatori delle azioni previste dalla presente legge e in particolare tra i soggetti aderenti alla rete regionale di cui all'art. 7, ai fini di una adeguata e diffusa rendicontazione sociale degli interventi.

Art. 26.

Clausola valutativa

1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, prendendo in esame periodicamente le evidenze inerenti le realizzazioni e gli impatti prodotti, in particolare sui determinanti di salute e sulla popolazione regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con cadenza triennale, la Giunta presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione sul sistema regionale per la promozione della salute e la prevenzione, fornendo informazioni sulle attività svolte, i soggetti sociali coinvolti, la popolazione interessata, i risultati e gli impatti conseguiti, tenuto conto anche delle risultanze dell'osservatorio permanente di cui all'art. 25, comma 7. La relazione deve evidenziare la congruità delle politiche realizzate rispetto alle finalità della presente legge e i benefici conseguiti per la comunità regionale.

3. In sede di prima applicazione, la Giunta presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione di sintesi sull'attuazione della legge, intermedia rispetto alla cadenza triennale prevista dal comma 2.

4. Le competenti strutture dell'assemblea e della Giunta si raccordano operativamente per la migliore valutazione della presente legge, avvalendosi anche del supporto del tavolo multisettoriale di coordinamento, di cui all'art. 6, e dell'osservatorio permanente di cui all'art. 25, comma 7.

5. La Regione promuove forme di valutazione partecipata della presente legge, coinvolgendo nella elaborazione della relazione di cui al comma 2 i cittadini e i diversi soggetti, tra cui in particolare quelli aderenti alla rete regionale di cui all'art. 7, che prendono parte a vario titolo agli interventi previsti dalla strategia regionale.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 27.

Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 3.500.000,00 per ciascun esercizio, si fa fronte con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 13 - Tutela della salute, Programma 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019 - 2021. La Giunta regionale, in sede di programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale di cui all'art. 2, comma 2



della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale) integra per tale importo la quota di finanziamento del livello di assistenza «Prevenzione collettiva e sanità pubblica». La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Concorrono altresì al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge le eventuali risorse del fabbisogno del fondo sanitario nazionale assegnate alla Regione, vincolate alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, con riferimento a progetti finalizzati alla prevenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 28.

Abrogazioni

1. La legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Provvedimenti per promuovere l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambito regionale) è abrogata. Le disposizioni contenute all'art. 2, comma 2 e all'art. 3 della medesima legge continuano ad applicarsi con riferimento ai progetti e ai programmi in corso e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno 1° gennaio 2019.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 5 dicembre 2018

BONACCINI

(*Omissis*).

19R00008



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 2 1 6 *

€ 4,00

